

.REVISIONE NTA di PO

Adeguate agli esiti delle Commissioni Urbanistica e Consiliare Uso e Assetto del Territorio di controdeduzioni alle osservazioni

ARTICOLO 10

Art. 10 **Residenziale**

1. La destinazione d'uso residenziale comprende, oltre alle abitazioni ordinarie, collegi e convitti e strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (bed and breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca **locazione turistica**).
2. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo.
Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.

ARTICOLO 11

Art. 11 **Attività industriali ed artigianali**

1. La destinazione d'uso per attività industriali ed artigianali comprende:
 - la ■ attività industriali ed attività artigianali (fabbriche, officine e autofficine, compresi laboratori di sperimentazione, manutenzione e riparazione e spazi espositivi connessi, spazi per l'attività amministrativa correlata all'attività esercitata); laboratori artigianali in genere; magazzini, depositi coperti e scoperti (anche in assenza di opere di trasformazione permanente del suolo); **aree e/o impianti per la logistica con accesso limitato ai soli trasportatori**; impianti produttivi per la trasformazione dei prodotti agricoli provenienti da soggetti esterni alla azienda di trasformazione e relativi magazzini (**fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16 c. 2**), impianti per la zootecnia industrializzata, scollegate dalle attività di allevamento;
 - Ir ■ impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
 - Is ■ artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici; sono di servizio se connessi alla cura delle persone e le abitazioni o ad altri servizi (ad es. attività di parrucchiere, estetista, pedicure, attività in ambito medicale, ottico, odontotecnico, servizi di pulizia, lavanderie, studi grafici e fotografici, attività di riparazione e noleggio di beni di consumo personali e domestici, attività di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e simili, servizi di autotrasporto di merci e di persone, attività alimentare a produzione artigianale, edilizia e finiture edili, falegnameria, impiantistica elettrica e termoidraulica, ecc.); sono di produzione di beni artistici se connesse a realizzazioni di opere di valore estetico (ad es. la lavorazione dei metalli preziosi o la creazione di ceramica d'arte), oppure alle attività di conservazione e restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico del patrimonio artistico; le attività possono anche riguardare lavorazioni tipiche e tradizionali o l'abbigliamento su misura;

- le ■ attività estrattive.
- 2. La localizzazione di industrie insalubri di 1^A classe all'interno dei centri abitati è ammessa solo a condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico come indicati dal documento Elaborato tecnico R.I.R. e dall'inquinamento acustico, come indicato dal PCCA e di Risanamento Acustico.
- 3. Nei casi di attuazione d'interventi edificatori classificabili come a "grande impatto acustico", così come nel caso di aree di trasformazione con promiscuità residenziale/produttivo, si dovrà provvedere alla verifica di coerenza delle previsioni al PCCA e di Risanamento Acustico.
- 4. Per gli edifici per i quali il P.O. attribuisce la specifica destinazioni d'uso la, la superficie edificabile o edificata destinata ad attività industriali o artigianali non potrà essere inferiore al 50% della superficie utile lorda dell'intero edificio. Le altre funzioni consentite sono quelle comprese nel ventaglio delle destinazioni d'uso ammesse all'interno dell'ambito urbanizzato di appartenenza, con esclusione di quelle Residenziale (art. 10) e Turistico ricettiva (art. 14).

ARTICOLO 14

Art. 14 Attività turistico-ricettive

1. La destinazione d'uso per attività turistico-ricettive comprende:
 - Tr ■ alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, case per ferie, residence.
 - Ts ■ aree di sosta;
 - Tc ■ campeggi.
2. Le strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità comprendono bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, se inseriti all'interno del complesso degli immobili.
3. Nei complessi conventuali o ex conventuali di S. Agnese e di S. Girolamo posti nel capoluogo, è ammesso il cambio di destinazione d'uso parziale per l'insediamento di Ostelli, nei limiti del dimensionamento turistico ricettivo della UTOE di Montepulciano.

ARTICOLO 16

Art. 16 Attività agricole

1. La destinazione d'uso per attività agricole comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, gli impianti produttivi per la trasformazione dei prodotti agricoli provenienti dalla azienda di trasformazione stessa o locali a scala comunale e/o di confine e relativi magazzini (fatti salvo per il settore olivicolo e quello vitivinicolo, quelle di recapito delle produzioni locali e quanto previsto al successivo comma 2), gli impianti per la zootecnia industrializzata svolta da IAP, collegate dalle attività di allevamento; alla selvicoltura, e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile.
2. Ai soli fini urbanistico - edilizi, sono considerati fabbricati rurali, ovvero patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, le costruzioni:
 - ricadenti in zona agricola e che non sono accatastate al nuovo catasto urbano prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/ 1979;

- che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo;
- che risultino patrimonio strumentale delle aziende agricole realizzato a seguito di regolare titolo abilitativo l'attività edilizia prima del 21 aprile 1995.
- che risultino patrimonio strumentale di aziende agricole, anche realizzate a seguito di Programma Aziendale dopo il 21 aprile del 1995;
- riferite ad impianti a biogas posseduti o gestiti da aziende agricole e alimentati dai prodotti aziendali provenienti da terreni in proprietà o in affitto, in misura minoritaria rispetto al totale della relativa produzione o da approvvigionamenti provenienti da filiera corta, **in ossequio all'art. 12 c. 7 del d.lgs 387 / '03.**

ARTICOLO 19

Art. 19 Classificazione del patrimonio edilizio esistente

1. Sulla base dei caratteri morfo-tipologici, architettonici ed urbanistici, nonché al valore storico culturale, paesaggistico o testimoniale, il P.O. di Montepulciano - ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 - classifica gli edifici ed i complessi edilizi esistenti e le relative pertinenze.

2. Il P.O. di Montepulciano attribuisce le classi di valore, corrispondenti a:

Classe I (c1): Edifici storici di pregio storico architettonico. Corrispondono agli edifici "di notevole valore", ovvero gli edifici notificati di interesse storico o artistico ai sensi del D.lgs. 42/04, nonché altri edifici che per stato di conservazione di elementi decorativi o costruttivi tradizionali, per caratteristiche tipologiche, per epoca di costruzione, per grado di integrazione con il paesaggio, sono comunque riconosciuti di valore;

Classe II (c2): Edifici storici di valore storico documentale caratterizzati da elementi di pregio. Corrispondono agli edifici o complessi di edifici, di significativo valore storico e architettonico, che mantengono un elevato grado di integrità o con singoli elementi architettonici di pregio, che pur non riconosciuti di interesse storico o artistico sono meritevoli di una particolare tutela da parte del piano;

Classe III (c3): Edifici di valore documentale tipologico - paesistico: edifici o complessi di edifici significativi per epoca di costruzione ed il loro inserimento nel contesto paesaggistico, che per la loro tipologia sono da considerare rappresentativi dell'insediamento tradizionale e dunque di interesse paesistico. Rientrano in questa classe anche edifici relativamente recenti che per la loro tipologia e immagine consolidata, coerente con il contesto, sono da considerare a forma compiuta. Sono altresì in classe c3 senza possibilità di ampliamenti anche edifici recenti a carattere unitario o quelli esito di progetti unitari (es. Piani Attuativi), così come i nuovi edifici realizzati a seguito dell'attuazione del RU e del presente PO;

Classe IV (c4): Edifici di recente costruzione o di scarso valore documentale: edifici o complessi di edifici che corrispondono agli edifici di recente costruzione - realizzati dopo il 1954 - oppure di impianto storico, ma profondamente alterati e comunque di scarso valore documentale. La Classe IV* (c4*) è riferita a quegli edifici che oltre ad avere le caratteristiche della classe c4 si trovano in un insediamento saturo, un tessuto edilizio ad elevata densità, con limitati spazi aperti liberi pertinenziali. **La Classe IV** (C4**) è riferita a quegli immobili siti in territorio aperto ma con caratteri dell'edilizia periurbana o semiperiferica, con assenza di elementi edilizi tradizionali locali.**

Classe VI (c5): Edifici di valore documentale nullo: edifici o complessi di edifici eterogenei, quali edifici strumentali alle attività agricole recenti (annessi e accessori), o tipologicamente incongrui con il contesto ed edifici produttivi specialistici, commerciali, artigianali e magazzini di valore documentale nullo.

Qualora gli edifici e complessi edilizi siano costituiti da più corpi di fabbrica, con

caratteri ed epoche di costruzione diversi fra loro, è possibile l'assegnazione di classi di valore differenziate per ogni singola parte.

3. Il P.O. di Montepulciano attraverso le classi di cui ai precedenti commi, regola le opere ammissibili per gli edifici ed i complessi edilizi esistenti e per le relative pertinenze. Attraverso le classi, come definite nei successivi articoli, il P.O. stabilisce il limite massimo delle opere e degli interventi con cui si può modificare il patrimonio edilizio esistente. L'ammissibilità di opere e interventi definiti per una classe di edifici comporta l'ammissibilità delle opere e degli interventi di minore entità definiti per le classi che la precedono nell'elenco di cui al comma 2.
4. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti all'interno degli ambiti urbanizzati, le Tavole del P.O. in scala 1:1.000 per il centro storico e 1:2.000 per i restanti ambiti, riportano la classificazione per la gestione degli insediamenti esistenti attraverso perimetrazione dell'area e sigla di colore nero (la sigla della classe è posizionata in basso a sinistra rispetto alla croce), con riferimento allo specifico ambito di appartenenza (con la sigla corrispondente posta in alto a sinistra) ed in relazione alla zona territoriale omogenea (con la lettera posta in alto a destra). Qualora nel quadrante in basso a destra non sia riportata alcuna sigla, si intendono ammesse tutte le destinazioni d'uso previste nell'ambito di appartenenza, mentre nel caso in cui sia indicata la sigla riferita ad una specifica destinazione d'uso, questa deve essere intesa come ammessa in via esclusiva.
5. Per gli edifici, manufatti e i complessi nel territorio rurale, corrispondente alle zone E del D.M. 1.444, le Tavole del P.O. in scala 1:10.000, riportano la classe attribuita ed eventualmente, se del caso, la destinazione d'uso ammessa in via esclusiva. Qualora per edifici, complessi e spazi aperti nel territorio rurale non sia riportata alcuna sigla corrispondente alla classe di valore, trattandosi per lo più di edifici strumentali agricoli o ex agricoli (annessi e accessori) o comunque capanni e magazzini, si intendono ammessi tutti gli interventi della classe c4, alle condizioni definite al Capo III del Titolo VIII e riferiti al patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, secondo la destinazione d'uso in atto. Qualora invece, per errore, tali edifici senza classificazione risultino edifici abitativi, residenziali o rurali o annessi di valore testimoniale, fino alla attribuzione loro di una classe di valore, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo comma 7, sono ammessi esclusivamente gli interventi fino alla classe di valore c3, senza cambio di destinazione d'uso.
6. Nel caso di pertinenze di edifici e manufatti destinati ad attività e attrezzature di servizio pubbliche, sempreché a seguito di apposita verifica essi siano privi di particolare pregio o di valore storico-testimoniale, qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente alle classi definite dal presente P.O., si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività svolte.
7. La ridefinizione delle classi di valore per gli edifici nel territorio rurale è ammessa sulla base di richiesta da parte degli interessati attraverso la presentazione di una apposita schedatura conoscitiva analoga a quella prodotta per la redazione del Regolamento Urbanistico approvato nel 2011. La classificazione di edifici non schedati e l'eventuale nuova classificazione di edifici già schedati, è effettuata dal Comune, attraverso gli uffici competenti, sulla base delle documentazioni presentate dagli interessati, a cui dovrà seguire Delibera di presa d'Atto da parte del Consiglio Comunale. Le attribuzioni dovranno seguire i seguenti criteri:
 - per edifici e complessi di valore architettonico, classe di valore c1 e c2
 - per edifici di valore tipologico, classe di valore c2 e c3
 - per edifici di medio valore o alterati, classe di valore c3 e c4
 - per edifici di valore nullo, classe di valore c4 e c5

L'attribuzione della classe di valore c5 potrà avvenire anche a favore della tipologia di edificio di valore medio o alterato, solo a fronte di un constatato elevato stato di degrado e/o di una localizzazione (prossimità diretta con viabilità, con elementi naturali, aree di frana, ecc.) di significativo e negativo impatto ambientale.

8. Gli interventi di *trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio* sono individuati da apposita perimetrazione e sigla (di colore rosso) che rinvia alla specifica disciplina contenuta nella Parte III delle presenti Norme e all'Allegato 1 delle stesse - Le aree di trasformazione. Gli edifici che saranno realizzati dopo l'adozione del presente P.O. assumono la classe c3 senza possibilità di addizioni volumetriche ulteriori e c4 nel territorio rurale per le nuove edificazioni avvenute a seguito di programma aziendale. Assumono la classe c3 senza possibilità di addizioni volumetriche ulteriori anche gli edifici ricostruiti a seguito di sostituzione edilizia e quelli ampliati in applicazione delle presenti Norme.
9. Sono fatte salve le prescrizioni maturate in sede di schedatura del patrimonio edilizio esistente in fase di gestione del Regolamento Urbanistico decaduto. Tali prescrizioni possono essere oggetto di revisione, di iniziativa privata o d'ufficio, con le procedure di cui al precedente comma 7.

ARTICOLO 22

Art. 22 Interventi ammessi per gli edifici c2

1. Il P.O. nelle Tavole in scala 1:2.000, con la sigla c2 individua gli edifici i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti per i quali gli interventi possono essere volti al riuso e alla rifunzionalizzazione, anche attraverso una diversa distribuzione delle singole unità immobiliari, a condizione che siano rispettati nella forma, nella posizione, nei materiali e nelle finiture, gli elementi che caratterizzano il fabbricato sotto il profilo architettonico e tipologico, quali: sagoma, collegamenti verticali, copertura, solai, sistema strutturale, tipo di distribuzione funzionale, archi, architravi, decorazioni, logge, volte, gronde, grigliati in laterizio, paramenti murari.
2. L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari, quando risulti compatibile con le caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio, è consentito per necessità statiche, per introdurre elementi di contemporaneità nell'architettura degli interni, per caratterizzare gli spazi delle attività terziarie ai piani terra di edifici urbani o nel caso in cui l'utilizzo di tali tecniche e materiali non alteri la percezione visiva dell'edificio.
3. Per gli edifici per i quali il P.O. indica la classe c2, sono altresì consentiti i seguenti interventi :
 - la realizzazione di vespai, intercapedini aerate, scannafossi, ecc., con modeste e motivate variazioni delle quote del pavimento al piano terreno;
 - il rifacimento e la sostituzione, con materiali simili, di singoli elementi delle strutture in elevazione, dei collegamenti verticali, dei solai e della copertura; sono consentiti eventuali maggiori spessori del pacchetto di copertura, da realizzarsi ai fini del risparmio energetico, mentre non sono consentiti gli intonaci a cappotto;
 - l'eventuale ripristino di aperture di cui sia dimostrata l'esistenza nell'impianto originario;
 - la realizzazione di piccoli lucernari piani, uno per edificio, con funzione di ispezione della copertura stessa, da posizionare sulle falde visivamente meno esposte;
 - il ripristino di solai conseguenti all'eliminazione di vani scala interni, quando incongrui;
 - la limitata possibilità di introdurre nuovi elementi strutturali e distributivi (soppalchi per una superficie non superiore al 30% del locale interessato, o del vano principale anche sopra altri locali in affaccio sullo stesso, scale, ecc.), che è subordinata dalle seguenti condizioni:
 - che eventuali nuovi solai, soppalchi e scale siano realizzati con tecniche

costruttive non invasive, comunque non in muratura, preferibilmente riferibili allo stesso tipo edilizio (annesso rustico, fienile, opificio, ecc.) e, quando ne siano dimostrati i vantaggi, anche in altri materiali moderni, comunque leggeri e non invasivi; il soppalco e le nuove scale dovranno essere fisicamente e formalmente elementi giustapposti e distinti dall'organismo originario, mentre i locali su cui insistono risultare con un'altezza residua non inferiore a m. 2,40;

- che l'inserimento di nuovi collegamenti verticali non modifichi, né interessi travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
- che i valori spaziali caratterizzanti la classe 2 non vengano alterati o perduti.

- la realizzazione di volumi tecnici interrati, con le dimensioni minime previste dalla normativa vigente e sono consentiti eventuali maggiori spessori del pacchetto di copertura, da realizzarsi ai fini del risparmio energetico, mentre non sono consentiti gli intonaci a cappotto.
- Gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5 / 2010 (Norme per il recupero di sottotetti) e smi, con le seguenti limitazioni :
 - salvaguardia di eventuali valori caratterizzanti la classe2 presenti nel sottotetto
 - esclusione dell'applicazione del comma 2 dell'art. 3 e dell'art. 3.bis;
 - il recupero non potrà determinare aumento delle unità immobiliari.

4. Per gli elementi costitutivi degli edifici e dei complessi edilizi per i quali il piano indica la classe c2 valgono le seguenti prescrizioni:

a. *strutture orizzontali* - Non dovranno essere modificate le caratteristiche e le tecniche costruttive dei solai interni, salvo la possibilità di ripristino dei caratteri originari coerenti con la storicità dell'edificio. In linea generale, allo scopo di eliminare l'umidità nelle murature dei piani terreni e seminterrati, è ammessa la formazione di scannafossi aerati purché realizzati in modo da non alterare il rapporto tra edificio e terreno circostante e coperti mediante formazione di sovrastante pavimentazione adeguata al resto delle finiture, con modeste e motivate variazioni delle quote del pavimento.

b. *strutture verticali* - Non dovrà essere alterato l'assetto delle strutture murarie verticali. La realizzazione di strutture di collegamento verticale interne è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue; l'inserimento di nuovi collegamenti verticali non dovrà modificare né interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio; non è ammessa la realizzazione di nuove scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza.

c. *assetto distributivo e tipologico* - La suddivisione dell'organismo edilizio in più unità immobiliari è ammissibile, qualora gli interventi edilizi siano limitati e non comportino alterazioni delle parti comuni, dei prospetti, degli elementi strutturali. Non sono perciò ammesse l'apertura di nuove porte d'ingresso o la realizzazione di nuovi corpi scala, salvo che nei casi di ripristino di assetti preesistenti e di quelli di cui al precedente punto b. Non sono neppure ammessi frazionamenti che compromettano i caratteri architettonici di locali o di spazi di dimensione o di ruolo significativi o che presentino apparati decorativi unitari.

d. *strutture di copertura* - Non dovranno essere modificate le caratteristiche costruttive delle strutture di copertura, nonché la geometria e la quota d'imposta e di colmo, qualora corrispondano ad una tipologia originaria o comunque tradizionale (ad esempio doppia orditura lignea e pannelle in cotto). Non sono ammessi terrazze a tasca, abbaini, ecc. Dovranno essere mantenute e consolidate le gronde esistenti, qualora corrispondano ad una tipologia originaria o comunque tradizionale. Dovrà altresì essere mantenuto il tipo di manto esistente, qualora corrisponda ad una tipologia originaria o comunque tradizionale, reintegrando i pezzi danneggiati con altri dello stesso tipo, mentre in caso di presenza di elementi e materiali incongrui, si

dovrà ripristinare il tipo di manto tradizionale (es. coppi ed embrici).

e. *prospetti* - Gli interventi devono comportare la salvaguardia dei fronti e prospetti di carattere unitario e compiuto, non sono ammesse nuove aperture, ovvero modifiche a quelle esistenti, salvo la riapertura di vani precedentemente chiusi. Gli interventi potranno altresì prevedere l'adeguamento o la modifica delle aperture realizzate in contrasto con le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario e comunque sulla base di adeguata documentazione storica. Sulle facciate non è ammesso introdurre elementi come logge, scale esterne, porticati, pensiline, tettoie in aderenza, balconi o altre strutture in aggetto rispetto al corpo dell'edificio.

f. *elementi decorativi* - Dovranno essere conservati e/o riportati allo stato originario tutti gli elementi decorativi esistenti ed ogni altro elemento della facciata che abbia assunto valore storico o ambientale, che faccia parte integrante dell'organismo edilizio (cornici, davanzali, marcapiani, fregi, cornicioni, modanature, riquadrature, grigliati in mattoni, graffiti, targhe, elementi in ferro battuto o ghisa, bugnato di facciata e di spigolo, lesene, tabernacoli, lapidi, decorazioni dipinte, stemmi, rilievi, parapetti, membrature varie, ecc.), anche facendo riferimento a tracce parziali o documentazioni, anche fotografiche, purché attendibili.

g. *intonaci e coloriture esterne* - La finitura esterna dell'edificio deve essere coerente con il carattere originario e la tipologia dello stesso; non è permesso asportare o non ripristinare l'intonaco su intere pareti o porzioni di esse, al fine di creare paramenti faccia a vista o "finto rustico" che non facciano parte della tradizione edilizia locale. Per gli intonaci non sono ammesse finiture al quarzo, patinate, spatolate o impropriamente "rustiche".

h. *infissi esterni* - Gli infissi devono essere in legno o effetto legno di alta qualità tecnologica impostati, di norma, sul filo interno della mazzetta, salvo i casi nei quali siano originariamente presenti soluzioni diverse; per grandi aperture e situazioni architettoniche particolari, è ammessa la formazione di infissi in materiale adeguato ai caratteri dell'edificio, sempre posti a filo interno della mazzetta, con vetri trasparenti, mentre per il recupero degli infissi ordinari dovrà essere esclusivamente utilizzato il legno tinto o a colore naturale a seconda della migliore compatibilità dell'intervento. Non è consentita la chiusura di tettoie, logge e porticati al piano terra, né con pareti, né con infissi, mentre è ammessa l'installazione di infissi vetrati allineati al filo interno della muratura, nel caso di logge e porticati ai piani superiori e nel caso di locali chiusi da "grigliati" in laterizio ed è inoltre consentito il tamponamento parziale o totale, comunque dall'interno, mantenendo invariato l'assetto del prospetto esterno; il tamponamento parziale o totale dei "grigliati" o "mandolati" non è consentito se ciò comporta la necessità di realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti. Sono vietate le ferrature "in stile", le suddivisioni "all'inglese", le controfinestre e le controporte sul filo esterno del muro.

i. *dispositivi di oscuramento* - Nei sistemi di oscuramento degli infissi di tipo tradizionale, ammessi solo in legno o **effetto legno di alta qualità tecnologica**, deve essere privilegiata la soluzione a scuri interni; altre tipologie sono ammesse solo se congrue con le originarie caratteristiche e se già precedentemente presenti nell'edificio oggetto di intervento, quando facciano parte di una consolidata e definitiva configurazione architettonica e urbana; anche nel caso degli infissi in metallo per grandi aperture e mandolati o grigliati, come prima descritti, eventuali sistemi di oscuramento dovranno essere posizionati all'interno. Non sono consentite le serrande avvolgibili e le saracinesche metalliche, fatta eccezione per le aperture dei fondi a piano terra in ambito urbano.

j. *impianti tecnologici* - Gli interventi possono comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare la sagoma esistente, la Superficie edificata o edificabile (SE) e la quota degli orizzontamenti e della copertura; il rinnovo e l'installazione di impianti tecnologici (idrico, elettrico, telefonico, televisivo, di riscaldamento e condizionamento, ecc.) deve avvenire senza alterazione sensibile dei prospetti e delle coperture, adottando i necessari accorgimenti tecnici utili a ridurre l'effetto dell'installazione degli elementi impiantistici; in particolare, per quanto riguarda le parabole satellitari e altri elementi impiantistici dotati di particolare visibilità essi dovranno mimetizzarsi con la colorazione delle coperture o delle pareti ed essere collocati su falde o fronti secondari, evitando di impegnare

vedute panoramiche; pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità motocondensanti, non dovranno essere installati su falde e fronti principali; l'installazione, ove indispensabile, dovrà essere studiata in modo da non interferire con l'impaginato e la caratterizzazione dei prospetti.

k. *spazi aperti* - Gli interventi sugli spazi aperti (giardini, aie, orti, ecc.), devono garantire la conservazione e l'eventuale ripristino di detti spazi e dei singoli elementi costitutivi originari, con particolare riguardo ad elementi quali pavimentazioni, pozzi, cancellate, recinzioni, filari, edicole, fontane, panchine in muratura, roste, lapidi, stemmi, filari, muri a retta ed altre opere murarie, siepi ed altre singolarità vegetali. Il rifacimento e la manutenzione degli stessi devono prevedere di utilizzare materiali e tecnologie quanto possibile simili a quelli originari. Non sono ammesse suddivisioni degli spazi aperti esterni costituenti pertinenza degli organismi edilizi di origine rurale, sia interni, che esterni all'edificio o al complesso edilizio (giardini, aie, cortili, orti, ecc.). Nuove pavimentazioni sono ammesse su superfici unitarie e regolari, in lastronate tipiche della tradizione locale (con l'esclusione di mattonelle in cemento, elementi autobloccanti in cemento, massetti di calcestruzzo a vista, manti bituminosi, mattonelle di asfalto e lastre di pietra irregolari con materiali estranei alla tradizione locale) o in mezzane o sestini, oppure in legno ed altri materiali anche contemporanei, purché compatibili. Gli interventi devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale, tenendo altresì conto delle indicazioni riferite a sottosistemi, tessuti ed ambiti.

l. *manufatti pertinenziali originari* - Eventuali annessi minori pertinenziali originari del complesso edilizio, se di valore storico-testimoniale ad un solo piano, quali locali ricovero addossati o separati dall'edificio principale, stalletti in muratura, tettoie, converse, forni, vasche, pozzi, ecc., devono essere mantenuti o ripristinati nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive originarie; se di nessun valore e nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui, possono essere demoliti e ricostruiti come superfici non residenziali (Snr) a parità di volume nel lotto di pertinenza, anche in diversa collocazione, purché non in aderenza all'edificio principale e purché finalizzata alla complessiva razionalizzazione ed al riordino degli spazi e delle funzioni pertinenziali.

5. Previo parere favorevole della competente azienda USL, sono ammesse deroghe parziali alle norme igienico- sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale e superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali della legge e delle presenti disposizioni normative, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari, al fine di consentire il mantenimento di funzioni in atto, della funzione residenziale, ovvero delle destinazioni previste o consentite dal presente piano. ~~Deroghe di valore limitato, comunque non superiore il 5% del parametro di riferimento, potranno essere assentite d'ufficio senza previo parere USL.~~

ARTICOLO 23

Art. 23 Interventi ammessi per gli edifici c3

1. Il P.O. nelle Tavole in scala 1:2.000, con la sigla c3 individua gli edifici i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti per i quali sono consentiti gli interventi di adeguamento a nuovi usi anche attraverso la complessiva riorganizzazione funzionale e la diversa distribuzione del fabbricato e/o delle singole unità immobiliari, comunque nel rispetto dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio e dei sistemi strutturali. Per gli elementi costitutivi degli edifici e dei complessi edilizi storici con caratteri e tipologie tradizionali, per i quali il piano indica la classe c3 valgono pertanto le prescrizioni di cui al precedente articolo 22, comma 4.

2. Per gli edifici per i quali il P.O. indica la classe c3, in aggiunta a quanto previsto per la classe c2, sono consentite:

- la modifica alle strutture di fondazione;
- le trasformazioni da realizzarsi all'interno dell'involucro edilizio esistente, fino alla complessiva riorganizzazione funzionale dell'edificio, con limitate modifiche ai singoli elementi del sistema strutturale e con l'impiego di appropriate tecniche costruttive;
- la sostituzione dei solai **a parità di estensione** e il loro rifacimento a quote lievemente diverse da quelle originarie, a condizione che sia strettamente correlata ad esigenze di adeguamento strutturale e che l'eventuale spostamento non generi alcuna necessità di modificare l'aspetto esteriore dell'edificio e che non si creino ulteriori piani, ad eccezione di quello eventualmente ricavabile nel sottotetto; questa possibilità è comunque subordinata all'impiego di tecnologie leggere, che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
- modifiche ai collegamenti verticali interni, nel rispetto del tipo edilizio e del sistema strutturale ed il ripristino di solai conseguenti all'eventuale eliminazione di vani scala interni, quando incongrui;
- limitate modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, con l'introduzione di nuove aperture e/o modifiche a quelle esistenti solo se rese indispensabili da evidenti motivazioni funzionali ed esclusivamente a condizione che vengano tutelati i fronti di carattere unitario e compiuto, per i quali si escludono, e che negli altri siano salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio; non sono consentite nuove aperture per illuminare e/o areare i locali igienici sanitari e gli altri locali di servizio e/o accessori della residenza; fatta eccezione per gli edifici successivi al 1954, negli edifici e complessi storici ad assetto unitario e con paramenti lapidei e/o in laterizio non sono consentiti pacchetti di isolamento delle facciate a cappotto esterni;
- la realizzazione o la modifica di eventuali lucernari in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti; essi non devono interferire con le strutture principali di copertura e non devono inoltre essere posizionati ad una distanza non inferiore a 1,50 ml. dalla linea di gronda;
- l'eliminazione di eventuali superfetazioni e l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica e/o di adeguamento sismico.
- **le modifiche di sagoma sono ammesse solo per adeguamento strutturale (ad esempio per l'inserimento di cordolo)**

3. Sono altresì interventi ammessi per la classe c3:

- la demolizione senza ricostruzione di parti dell'edificio;
- gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e s.m.i.;
- all'interno del territorio urbanizzato, la realizzazione di nuove autorimesse **interrate o fuori terra, sempre staccate dall'edificio principale** nel lotto di pertinenza nel rispetto della legislazione vigente. Il loro dimensionamento, riferito alla possibilità di ospitare due posti auto, non potrà essere superiore a 35 mq di SE;
- la realizzazione di locali tecnici in aggiunta al volume esistente, se riferiti ad un insieme di opere riconducibili alla ristrutturazione edilizia;
- il ripristino di edifici o di parte di essi alle condizioni di cui al successivo articolo 24.

4. Per gli edifici ed i complessi edilizi in classe c3 gli interventi possono comportare i seguenti incrementi di SE:

- negli edifici tradizionali, con caratteri storici senza possibilità di addizioni volumetriche ulteriori, l'installazione di infissi allineati al filo interno della

muratura, nel caso di logge e porticati ai piani superiori e nel caso di locali coperti, chiusi da elementi quali "mandolati" o "grigliati" in laterizio, per i quali è inoltre consentito il tamponamento parziale o totale, comunque dall'interno, mantenendo invariato l'assetto del prospetto esterno; il tamponamento parziale o totale dei "grigliati" o "mandolati" non è consentito se ciò comporta la necessità di realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti;

- negli edifici ~~recenti~~ / **corpi principali e/o comunque con funzione abitativa e non accessoria**, limitatamente agli edifici non ricompresi nelle invariati strutturali ed a condizione che non abbiano già beneficiato di ampliamenti con il precedente Regolamento Urbanistico, sono consentite addizioni volumetriche fino a 15 mq di SE per ogni unità abitativa esistente alla data di adozione del presente PO, verso spazi liberi pertinenziali e a condizione che venga svolta una verifica del valore storico testimoniale dell'edificio e del contesto in cui è inserito. Tali addizioni volumetriche devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto di ampliamento ed essere comunque l'esito di una riqualificazione dell'organismo edilizio, di cui agli interventi del comma 2 del presente articolo, il cui fine potrà essere anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione degli elementi incongrui, **purché avvenuto nell'arco di tempo di validità dello strumento comunale vigente.**

5. Quando non fatti oggetto di specifico tipo d'intervento dal P.O., è consentita la demolizione dei volumi accessori, laddove non rivestano carattere storico o tipologico-documentario e la loro ricostruzione in un solo piano, che non potrà superare, il volume pertinenziale legittimo demolito all'interno del lotto di pertinenza e purché non in aderenza all'edificio principale. Tali volumi recuperati devono conservare il loro uso a SNR e non devono avere nella loro ricostruzione caratteri residenziali, né distributivi interni, né nella partizione dei prospetti esterni, né nella loro articolazione morfologica.

6. ~~xxx~~

7. Nel caso di edifici ricadenti nella tipologia delle "stufe per tabacco", dismessi alla data di approvazione del PO, sono ammessi, oltre a quelli del presente articolo e, nel caso di contrasto, in sostituzione, i seguenti interventi:
- creazione di massimo due orizzontamenti con possibilità di soppalcatura degli stessi;
 - realizzazione di una scala di collegamento interna, in ferro o legno;
 - realizzazione di aperture su massimo due lati non contrapposti, nella misura minima necessaria al rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti su areazione ed illuminazione di locali abitativi;
- Gli usi ammessi sono : agriturismo / Casa vacanze / Commerciale al dettaglio solo per la vendita di prodotti agricoli – locali / Commerciale per la sola attività di ristorazione / somministrazione cibi e bevande. Per essi non è ammesso il cambio d'uso in residenziale civile.

ARTICOLO 24

Art. 24 Ripristino di edifici o di parti di edifici

1. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione in materia, gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti sono ammissibili in forma di ristrutturazione edilizia laddove si renda possibile l'accertamento della originaria consistenza e configurazione. La ricostruzione, che deve essere intesa come fedele

riproposizione di volumi preesistenti, è dunque ammessa a condizione che sia presentata documentazione inequivocabile in merito alla consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari.

2. Ai fini del recupero degli edifici di cui al comma 1 si devono in ogni caso verificare le seguenti alternative condizioni irrinunciabili:
 - a) che siano presenti i connotati essenziali della struttura dell'edificio o parte di esso, costituiti da pareti, solaio e tetto, oppure che risultino essere testimoniati da elementi - ad esempio incastro di travi di solaio o di tetto, paramenti murari e pavimentazioni o comunque porzioni rimanenti di edificio o parte di esso - che comunque consentano una identificazione planivolumetrica dello stesso; in particolare devono essere identificati lo spiccato delle murature perimetrali (il piano di appoggio delle stesse sulle sottostanti fondazioni), l'imposta delle falde della copertura ed il tipo (es. a padiglione, a capanna, con gronda costante o colmo, ecc.), così che si possa riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive della preesistenza;
 - b) che sia reperibile idonea documentazione storica, grafica e/o fotografica che serva a identificare inequivocabilmente l'esatta ubicazione e consistenza dell'edificio o di parte di esso. In particolare, tale documentazione deve poter consentire, nel caso, anche in mancanza della copertura, di stabilire i dati essenziali della sagoma, del volume e della superficie, allorché risultino oggettivamente verificabili sulla base delle planimetrie in possesso del Comune o di altri enti (e riferite ad un tempo precedente alla parziale demolizione dell'edificio) e delle misurazioni ancora eseguibili sulla struttura rimasta integra (muri perimetrali ed area di sedime occupata dalla costruzione).
La mancanza fisica dei connotati essenziali di un edificio può essere superata se è possibile darne evidenza certa, attraverso la verifica di uno dei due punti a) e b), così da consentire una oggettiva ricostruzione della sagoma completa dell'edificio o di parte di esso.
3. Il ripristino di edifici o parti di edifici dovrà avvenire secondo modalità tecniche tradizionali originarie e nel pieno rispetto dei caratteri tipologico-architettonici desumibili dalle preesistenze o dalla documentazione reperita. Gli interventi dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e saranno inoltre subordinati all'esistenza di condizioni di uso e accessibilità tali da non richiedere nuova viabilità e opere di urbanizzazione che inducano movimenti di terra superiori il 1,00 ml, o sistemazioni che alterino il carattere dei luoghi.
4. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e fatte salve le eventuali limitazioni di natura geologica o idraulica derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti Norme, l'intervento di ricostruzione di un edificio crollato, o parte di esso, sarà effettivamente realizzabile se, con la ricostruzione stessa, non vengano meno i requisiti igienico sanitari degli edifici, compresa la distanza minima inderogabile di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, salvo minimi adeguamenti per la costituzione dei requisiti igienico sanitari o di distanza.
5. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi di ripristino gli edifici saranno da considerare in classe c3 senza possibilità di addizioni volumetriche.

ARTICOLO 25

Art. 25 Interventi ammessi per gli edifici c4

1. Il P.O. nelle Tavole in scala 1:2.000, con la sigla c4 individua gli edifici i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti per i quali gli interventi possono comportare la complessiva riorganizzazione funzionale e la diversa distribuzione interna del fabbricato e/o delle singole unità immobiliari e che possono comportare anche modifiche dei caratteri

architettonici e decorativi dell'edificio e dei sistemi strutturali, oltre che, nei limiti ed alle condizioni disciplinati dal successivo comma 3, l'ampliamento dell'edificio esistente.

2. Per gli edifici per i quali il P.O. indica la classe c4, in aggiunta a quanto previsto per la classe c3, sono consentiti:

- consolidamenti statici, anche con la variazione di schema e tipologia strutturale e fino al completo svuotamento dell'intero organismo edilizio, ai fini dell'adeguamento strutturale del fabbricato al rispetto dei criteri antisismici;
- le modifiche alle strutture in elevazione ed ai solai, comprese le relative quote d'imposta, con opere che possono prevedere anche l'inserimento di materiali e tecniche diverse da quelle esistenti;
- la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza esterne all'involucro edilizio, comunque configurate;
- le modifiche dei prospetti; è altresì ammessa la chiusura con infissi vetrati di logge o porticati, fermo restando il rispetto delle distanze minime
- la demolizione con fedele ricostruzione dell'intero edificio, nella stessa collocazione, sagoma e ingombro planivolumetrico, per i quali sono fatte salvi minimi adeguamenti per la costituzione dei requisiti igienico sanitari o di distanza e le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; tale intervento deve essere anche finalizzato al risparmio energetico e all'applicazione dei criteri di edilizia sostenibile e al complessivo miglioramento della qualità architettonica dell'organismo edilizio;
- gli interventi pertinenziali di cui al successivo articolo 26.
- la demolizione dei volumi accessori, laddove non rivestano carattere storico o tipologico – documentario e la loro ricostruzione, che non potrà superare la SE legittima demolita all'interno del lotto di pertinenza, anche in aderenza all'edificio principale.

3. Ad esclusione degli edifici e dei complessi edilizi individuati con la sigla c4*, dove non sono consentiti, per gli edifici e complessi edilizi classificati c4 sono consentiti, nel caso di edifici a destinazione residenziale e a condizione che non abbiano già beneficiato di ampliamenti con il precedente Regolamento Urbanistico, i seguenti interventi alternativi e non cumulabili che comportano la realizzazione di addizioni volumetriche al di fuori della sagoma esistente:

a) la sopraelevazione del fabbricato fino ad un massimo di 1,00 ml., per raggiungere un'altezza media del piano sottotetto pari a:

- 2,70 ml., anche al fine di renderlo abitabile;
- 2,40 ml. anche al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.

Tali sopraelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio e modifichino eventualmente la tipologia del tetto solo nei seguenti casi :

- omogeneizzazione ad una tipologia prevalente,
- sostituzione con tipologie tradizionali,
- adeguamento alle tipologie prevalenti nel contesto.

b) negli edifici residenziali **/corpo principale e/o comunque con funzione abitativa e non accessoria**, con giardino, per le unità immobiliari comunque dotate di resede, ampliamenti volumetrici verso spazi liberi pertinenziali, fino ad un massimo di 25 mq. di SE per unità abitativa esistente alla data di adozione del presente PO, che non si possono sommare ai 15 mq della classe c3. Tali addizioni volumetriche **anche addossate all'edificio principale**, devono essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio oggetto di ampliamento e essere comunque l'esito di una riqualificazione dell'organismo edilizio, di cui agli interventi del comma 2 del presente articolo, il cui fine potrà essere anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione degli elementi incongrui, **purchè avvenuto nell'arco di tempo di validità dello strumento comunale vigente**. L'altezza massima di tali addizioni è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

Gli ampliamenti devono uniformarsi alle caratteristiche del contesto di appartenenza e pertanto:

- per gli edifici posti nel territorio rurale, le addizioni potranno riferirsi agli organismi tradizionali o tipicizzati, oppure proporre un linguaggio contemporaneo, con materiali innovativi che sappiano integrarsi in quanto a capacità di invecchiamento e durevolezza con il contesto rurale, finalizzando l'intervento a riqualificare o creare nuovi paesaggi di qualità;
 - per gli edifici posti all'interno del territorio urbanizzato, mantenere un'adeguata omogeneità rispetto alla posizione ed agli allineamenti delle costruzioni all'interno del lotto in relazione con il tessuto esistente; gli interventi dovranno porre attenzione alla relazione con la viabilità, nei sistemi di recinzione e nella sistemazione delle pertinenze. In caso di addizioni volumetriche non si possono realizzare gli interventi pertinenziali e viceversa.
 - c) All'interno dei centri urbani, per gli edifici ad un solo piano abitabile fuori terra, è ammessa la sopraelevazione, allo scopo di realizzare un nuovo piano abitabile, fino ad una altezza massima in gronda pari a m 7,50, e nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - l'intervento deve essere limitato all'edificio principale, senza interessare i volumi secondari e non deve comportare l'aumento della superficie coperta;
 - l'intervento deve comportare la formazione di non più di una unità immobiliare aggiuntiva;
4. Per gli edifici specialistici destinati ad attività economiche sono consentite le seguenti addizioni volumetriche, con obbligo di mantenimento della destinazione d'uso decennale registrato e trascritto:
- per gli edifici in ambito urbano con destinazione d'uso ad *attività commerciali al dettaglio, ad attività direzionali e di servizio, ad attività turistico-ricettive o con destinazione d'uso mista* (comprendente destinazioni quali: attività commerciali al dettaglio, attività direzionali e di servizio, artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici, attrezzature di servizio pubbliche e residenza), sono ammessi interventi comportanti addizione volumetrica con incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, con un'altezza massima di 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.
 - per gli edifici con destinazione d'uso ad *attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi* localizzati nelle aree urbane è ammesso l'incremento della SE entro un Rapporto di Copertura massimo complessivo risultante massimo del 60%, anche con addizione volumetrica, con un'altezza massima di 10,50 ml. **e di 13 ml nel caso di usi industriali**. Nel caso di incremento della SE superiore al 20% di quella esistente dovranno essere garantiti:
 - l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, con almeno una classe superiore a quelle obbligatorie per legge;
 - il raggiungimento di una migliore qualità architettonica, anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico;
 - il raggiungimento della dotazione minima di parcheggi pertinenziali non inferiore a 2 mq. ogni 3,5 mq. di SE ; **nel caso di usi industriali la dotazione non dovrà essere inferiore a 1mq / 10 mc di volume virtuale;**
 - per gli edifici con destinazione d'uso ad attività industriali ed artigianali localizzati nel territorio rurale è ammesso l'incremento di cinque punti percentuali del Rapporto di Copertura esistente, anche con determinazione di nuova SE o in ampliamento degli edifici esistenti o con la realizzazione di nuovi manufatti indipendenti.
5. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione di eventuali interventi di addizione volumetrica gli edifici saranno da considerare in classe c3 senza possibilità di ulteriori addizioni volumetriche.

6. Sono classificati C4**, quegli edifici residenziali, posti in ambito rurale, di datazione di realizzazione o radicale trasformazione compresa fra il 1954 ed il 1983, che benchè in un discreto stato di conservazione ed in uso mostrano i caratteri edilizi tipici delle aree periferiche (strutture in cemento armato a volte a vista, finiture ad intonaco, infissi metallici / anodizzati con oscuramenti in tapparelle plastiche, tetti a falda sfalsata, comignoli in cemento, ecc.) che stridono fortemente con l'aspetto tradizionale degli edifici di epoca precedente relativi al proprio contesto di riferimento. Per essi è ammessa la categoria d'intervento della sostituzione edilizia, alle seguenti condizioni : - demolizione e ricostruzione integrale dell'edificio e non solo per parti; - ricollocamento in posizioni ottimali dal punto di vista dell'impatto ambientale, all'interno delle aree di pertinenza di PO, e con la minimizzazione delle necessità di nuove urbanizzazioni a servizio:
- ricostruzione a parità di SE, senza possibilità di ampliamenti e senza cambi di destinazione-d'uso;
 - ricostruzione con materiali ed elementi compositivi tradizionali relativi al contesto di riferimento;
 - divieto di realizzazione di paramenti ad intonaco e tinteggiatura, **intonaci speciali tipo calce e cocchiopesto, intonaco non cementizio e tinteggiature non plastiche con colore neutro terroso per gli immobili originariamente con tale paramento**, comignoli in c.a., calate non in rame, terrazze / balconi aggettanti, scale esterne a sbalzo, terrazze a tasca nelle coperture, coperture piane o miste (capanna / padiglione).

ARTICOLO 26

Art. 26 Interventi pertinenziali

1. Gli interventi pertinenziali non possono determinare incremento del carico urbanistico e dunque possono generare esclusivamente nuove superfici non residenziali (snr). Non è pertanto consentita diversa destinazione d'uso da quella accessoria agli interventi pertinenziali realizzati in applicazione del presente piano.
2. Per pertinenze del patrimonio edilizio si intendono costruzioni accessorie, ossia opere o manufatti a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare principale di riferimento, non suscettibili di utilizzo autonomo e da considerarsi parte integrante dell'edificio stesso, pertanto non determinano incremento del carico urbanistico e non possono avere uso commerciale disgiunto, salvo specifiche di legge. Sono opere pertinenziali esterne anche piscine, campi da tennis e simili piccole attrezzature che non si configurano quali strutture sportive ma quali meri accessori dell'attività principale dal punto di vista commerciale e dell'edificio o complesso principale, nonché dal punto di vista della morfologia e delle tipologie edilizie.
3. Per gli edifici residenziali per i quali il P.O. indica le classi c4 e c5, sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi pertinenziali, nei limiti stabiliti al comma 1 e che devono comunque realizzati separati dall'edificio principale **in caso di classi C4 :**
 - autorimesse pertinenziali, **oltre la dotazione per legge**, per un massimo di 35 mq di SE ed altezza max di 2,40 ml;
 - , cantine e volumi accessori alla residenzialità per un massimo di 35 mq di SE ed altezza max di 2,40 ml;che comportino la realizzazione di una nuova volumetria fuori terra **per unità abitativa** e solo nei casi che tali funzioni non risultassero già soddisfatte in ugual misura da manufatti o locali esistenti.
4. Gli interventi pertinenziali di cui al presente articolo devono avere forma e struttura edilizia coerente con la funzione assoluta ed essere compatibili con le caratteristiche tipologiche dell'edificio o dell'unità immobiliare principale di riferimento. Per la loro realizzazione dovrà essere ricercata prioritariamente una posizione o visivamente

poco esposta, evitando di impegnare vedute panoramiche.

ARTICOLO 27

Art. 27 Interventi ammessi per gli edifici c5

1. Il P.O. nelle Tavole in scala 1:2.000, con la sigla c5 individua gli edifici i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti per i quali gli interventi, oltre a quanto già indicato per le classi precedenti, possono prevedere la sostituzione edilizia degli edifici esistenti. Tali interventi di sostituzione edilizia sono alternativi e non cumulabili con quelli di addizione volumetrica già definiti per le classi c3 e c4.
2. Nel caso di interventi di sostituzione edilizia di edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale, **sia corpi principali che l'accessori**, è consentito l'incremento della propria SE fino ad un massimo del 35% purché sia garantito:
 - l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, tali da raggiungere i seguenti parametri:
 - a) per la climatizzazione invernale dell'edificio, l'indice di prestazione energetica deve essere di almeno del 50% rispetto al valore indicato nell'Allegato C, tabella 1.3 del Dlsg 192/2005;
 - b) per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio dell'edificio, la prestazione energetica deve essere inferiore a 30 chilowattora per mq per anno;
 - il raggiungimento di una migliore qualità architettonica, anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico;
 - il raggiungimento della dotazione minima di parcheggi pertinenziali non inferiore a 2 mq. ogni 3,5 mq. di SE e, nel caso di destinazione d'uso residenziale, almeno pari ad un posto auto per ogni unità immobiliare risultante.

L'altezza massima del nuovo edificio derivato da interventi di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.
3. Per gli edifici e manufatti nel territorio rurale, attraverso idonea documentazione, deve essere sempre valutata preventivamente la compatibilità della volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento, attraverso specifiche valutazioni di coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT regionale.
4. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi di sostituzione edilizia gli edifici saranno da considerare in classe c3 senza possibilità di ulteriori addizioni volumetriche.
5. Nel caso di ricoveri animali dismessi alla data di vigenza del PO, questi possono essere sottoposti a sostituzione edilizia o a ristrutturazione urbanistica, in questo ultimo caso attraverso approvazione di Piano di Recupero. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia saranno orientati al conseguimento di una nuova configurazione spaziale e architettonica adeguata al contesto rurale e per questo la progettazione dovrà includere le sistemazioni esterne, gli accessi e tutte le opere d'infrastrutturazione necessarie. Il recupero potrà essere effettuato con i seguenti limiti massimi di recupero di superficie edificabile / edificata (SE): 100% per i primi 200 mq ; 80 % dai 201 ai 500, 60% da i 501 fino a 1.000 mq ; 20% oltre i 1.001 mq ; sempre con l'obbligo della demolizione della restante parte. E' prescritto l'uso di materiali tradizionali, così come definiti per le gli annessi e le abitazioni rurali. Per tali interventi restano validi i contenuti dei commi precedenti del presente articolo, salvo la percentuale degli incrementi di SE. Gli usi ammessi sono : agriturismo / Casa vacanze / Commerciale al dettaglio solo per la vendita di prodotti agricoli – locali / Commerciale per la sola attività di ristorazione /

somministrazione cibi e bevande. Per essi non è ammesso il cambio d'uso in residenziale civile.

ARTICOLO 28

Art. 28 Dotazioni di parcheggi pubblici in relazione agli interventi

1. Le dotazioni di parcheggi pubblici o d'uso pubblico in ambito urbano per gli interventi indiretti sottoposti a formazione di Piano Attuativo o **Intervento Convenzionato** non devono essere inferiori a:

usi	parcheggi
- <i>residenza</i>	15 mq / 100 mq Sul
- <i>attività ricettive</i>	40 mq / 100 mq Sul
- <i>industriale artigianale</i>	20 mq / 100 mq Sul
- <i>attività direzionali</i>	40mq / 100 mq Sul
- <i>attività commerciali</i>	40 mq / 100 mq Sul
- <i>attività di servizio private</i>	40 mq / 100 mq Sul

Ai fini del presente piano, si considera aumento di carico urbanistico l'aumento delle unità immobiliari e quando il nuovo uso e/o le nuove superfici comportino l'aumento della quantità di parcheggi richiesta, calcolata con i parametri sopra indicati. Nel caso in cui la superficie a parcheggio pubblico dovuta non raggiunga la dimensione minima di mq 50, si potranno versare oneri aggiuntivi (monetizzazione) in alternativa alla cessione delle aree con le procedure previste da apposito regolamento comunale. Nel caso di aumento delle unità immobiliari, la superficie di riferimento per la quantificazione dello standard sarà riferita a quella della unità risultante di inferiore entità, per omogeneità con le modalità di calcolo applicate per il calcolo oneri concessori.

2. Negli ambiti della città antica, di cui al successivo Art. 58, le dotazioni di parcheggi pubblici in relazione agli interventi non sono richieste, mentre negli altri ambiti, nell'accertata impossibilità di reperire le aree per i nuovi parcheggi richiesti, neppure ricorrendo all'utilizzo di aree limitrofe all'intervento, sarà possibile monetizzare le stesse con le procedure di cui al precedente comma 1.
3. Le aree da destinare a parcheggio pubblico previste per i diversi interventi dovranno essere quanto più possibile accorpate e di forma regolare: non potranno essere computate per la verifica delle dotazioni richieste eventuali aree disperse e/o di forma fortemente irregolare e/o in declivio con pendenze del terreno superiori al 8 %. Per la verifica circa la loro funzionalità, rispetto all'estensione dell'area calcolata in applicazione dei parametri sopra indicati, dovrà essere assicurata la localizzazione di un numero di stalli almeno pari a uno ogni 25mq di superficie.

ARTICOLO 29

Art. 29 Dotazioni di parcheggi privati in relazione agli interventi

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggi ad uso privato pertinenziali è prescritto in tutto il territorio comunale, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 5, in relazione all'incremento di carico urbanistico, così come definito dalla Parte I dell'Allegato A - Definizioni tecniche di riferimento - al Regolamento n. 64/R del novembre 2013, derivante dai seguenti interventi:
 - *nuova edificazione;*
 - *ristrutturazione urbanistica;*
 - *sostituzione edilizia;*

- *addizioni volumetriche e altri interventi* comportanti incremento di Superficie Utile Lorda (SUL) non inferiore a 25 mq.;
 - *mutamento di destinazione d'uso, ove comportante incremento di carico urbanistico*;
 - altri interventi comportanti aumento delle unità immobiliari.
2. La realizzazione di superfici a parcheggio, coperte o scoperte, legate da vincolo pertinenziale all'edificio ovvero alle singole unità immobiliari che lo compongono, deve rispettare i seguenti rapporti minimi:
- per la *nuova edificazione, la ristrutturazione urbanistica e la sostituzione edilizia* in misura non inferiore a 2 mq. ogni 3,5 mq. di SUL;
 - per la *ristrutturazione edilizia* con incremento di SUL nella misura non inferiore a 2 mq. ogni 3,5 mq. di SE aggiunta e comunque nella misura minima di un posto auto ogni 25 mq. di SE;
 - per il *mutamento di destinazione d'uso, ove comportante il reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione*, un posto auto per ogni unità immobiliare prevista;
 - per altri interventi comportanti aumento delle unità immobiliari in misura non inferiore a 1 mq. ogni 3,5 mq. di SE e comunque in misura non inferiore a:
 - in caso di destinazione d'uso residenziale un posto auto per ogni nuova unità immobiliare prevista;
 - in caso di destinazione d'uso direzionale, commerciale al dettaglio e di servizio tre posti auto ogni 100 mq. di SE;
 - in caso di destinazione d'uso industriale e artigianale oppure commerciale all'ingrosso e depositi un posto auto ogni 100 mq. di SUL;
 - in caso di destinazione d'uso turistico-ricettiva, due posti auto ogni 100 mq. di SE.

La dimensione di un posto auto utile, anche ai fine della loro eventuale monetizzazione, non può essere inferiore i 2,30 x 4,80 ml.

4. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente i nuovi posti auto potranno essere ricavati all'interno delle aree a parcheggio esistenti, nel caso in cui queste abbiano una superficie maggiore di quella richiesta, in rapporto alla SE complessiva.

Nel caso in cui non sia possibile realizzare i parcheggi privati nell'area di pertinenza dell'edificio i nuovi spazi per la sosta possono essere reperiti anche in altre aree limitrofe, non gravate da standard pubblici o privati, entro un raggio di 150 ml. dall'edificio interessato dal progetto; i nuovi parcheggi non devono ridurre i parcheggi esistenti come calcolati al momento di realizzazione dei fabbricati stessi.

Nel caso di aumento delle unità immobiliari, la superficie di riferimento per la quantificazione dello standard sarà riferita a quella della unità risultante di inferiore entità, per omogeneità con le modalità di calcolo applicate per il calcolo oneri concessori.

5. Nella città antica, nel caso di interventi che determinano incremento di carico urbanistico, nell'accertata impossibilità di reperire le aree per i nuovi parcheggi richiesti neppure ricorrendo all'utilizzo di aree limitrofe all'intervento sarà possibile monetizzare gli oneri relativi sulla base della DCC n. 53 / 2010. In specifico, per la destinazione commerciale, per questa parte di città, vale quanto indicato al successivo art. 30, in quanto norma di dettaglio.

6. Nella città antica, nel caso di cui al comma precedente, valgono le seguenti disposizioni:
- la proposta di monetizzazione dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire e preliminarmente a qualunque altro titolo autorizzativo edilizio;
 - è possibile la monetizzazione, anche parziale, fino ad un massimo di 75 mq di standards;
 - il corrispettivo economico da versare all'Amministrazione comunale è pari a 100 euro / mq di standards monetizzato.

ARTICOLO 30

Art. 30 Criteri per l'insediamento di attività commerciali al dettaglio

1. Le attività commerciali al dettaglio, fatti salvi i criteri di cui al presente articolo e nel rispetto delle norme e discipline vigenti in materia, possono essere localizzate in ogni parte del territorio comunale, in edifici con regolare destinazione d'uso commerciale o in altri in cui, per la relativa destinazione, siano specificatamente previste le funzioni commerciali e che abbiano altresì:

- accesso diretto dalla pubblica strada, da area pubblica o da area comunque disponibile per l'uso pubblico;
- disponibilità di parcheggi e di aree di carico e scarico;
- compatibilità territoriali e ambientali in relazione all'attività svolta. In particolare l'insediamento di nuove medie e grandi strutture di vendita dovrà essere valutato in relazione al grado di congestione delle infrastrutture stradali esistenti, ad eventuali adeguamenti infrastrutturali, al livello delle emissioni inquinanti ed alla presenza di aree da preservare ai fini dell'equilibrio ecologico e paesaggistico.

2. Per le nuove superfici di vendita al dettaglio in sede fissa, ottenute tramite nuova costruzione, ampliamento di edifici commerciali esistenti e cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti, dovrà essere garantita, oltre al rispetto degli standard previsti dal D.M. 1444/68, laddove richiesti dalle presenti Norme, la dotazione minima di parcheggi previsti dal D.P.G.R. 01/04/2009 n. 15/R e s.m.i.. 3. Le UTOE e gli ambiti individuati dal PS, di cui al successivo Titoli VII, Capo I, costituiscono il riferimento per la definizione:

- della tipologia degli esercizi commerciali realizzabili, il relativo settore merceologico e le eventuali soglie dimensionali da rispettare;
- della dotazione dei parcheggi a servizio dei nuovi esercizi commerciali;
- del rapporto tra gli esercizi commerciali e la viabilità di servizio;
- della dotazione di parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'art. 2, secondo comma della legge 122/89, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
- della dotazione di parcheggi di relazione.

All'interno di ciascun ambito, in ragione delle caratteristiche morfologico-insediative dei diversi contesti, sono di seguito definite le caratteristiche degli esercizi commerciali ammessi e i relativi obblighi di adeguamento agli standard di urbanistica commerciale (parcheggi per la sosta stanziale e di relazione):

- **nella città antica**, nel caso di mutamento di destinazione d'uso, sono ammessi solamente gli esercizi di vicinato, con interventi edilizi coerenti con i caratteri degli edifici e dei tessuti urbani interessati e per i quali non sarà richiesto l'adeguamento agli standard di urbanistica commerciale, relativi al parcheggio di relazione ed alla sosta stanziale, prescritti dalle direttive regionali e dal presente articolo, mentre si dovrà comunque osservare quanto specificato al successivo art. 58, comma 2 ;

- **nell'UTOE di Montepulciano**, all'interno dell'ambito della città consolidata:

- gli esercizi di vicinato, per i quali la verifica delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e per la sosta di relazione non è dovuta per i nuovi esercizi di vicinato derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti;
- le medie superfici di vendita, per le quali deve essere fatta espressa previsioni nelle tavole del P.O.;

- **nella altre UTOE**, nell'ambito della città consolidata sono ammessi:

- gli esercizi di vicinato, per i quali la verifica delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e per la sosta di relazione non è dovuta per i nuovi esercizi di vicinato derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti;

- le medie superfici di vendita, con superficie di vendita non superiore a 800 mq;

- **nella città nuova** sono ammessi gli esercizi di vicinato, anche mediante mutamento della destinazione d'uso e le medie superfici di vendita, per le quali su devono osservare i limiti dimensionali di 1.500 mq per l'UTOE di Montepulciano e di 800 mq di superficie di vendita per le altre;

- **nei nuclei minori o aggregati** nel caso di mutamento di destinazione d'uso, sono ammessi solamente gli esercizi di vicinato, per i quali sarà comunque richiesto l'adeguamento agli standard di urbanistica commerciale, relativi al parcheggio di relazione ed alla sosta stanziale, prescritti dalle direttive regionali e dal presente articolo;

Tali spazi potranno essere reperiti anche in aree limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché se ne garantisca l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi:

- **nelle aree della produzione (P)**, oltre a quanto previsto negli ambiti della città nuova, sono ammessi:

- l'insediamento di attività di vendita all'ingrosso; l'esercizio congiunto di attività di vendita all'ingrosso e di vendita al dettaglio è consentito in conformità a quanto previsto dalla legge regionale;

- la vendita dei prodotti di propria produzione da parte delle imprese artigiane ed industriali negli stessi locali o in locali contigui.

4. I parcheggi di relazione di un esercizio commerciale devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti, pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

I parcheggi di relazione sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione e purché collegata all'esercizio commerciale di riferimento con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche; i nuovi parcheggi non devono ridurre i parcheggi esistenti come calcolati al momento di realizzazione dei fabbricati stessi.

I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

5. Relativamente alle medie strutture di vendita, il collegamento veicolare del parcheggio destinato alla clientela con la viabilità pubblica o comunque di accesso deve essere indipendente o opportunamente separato dai percorsi pedonali e dai percorsi riservati al carico e scarico delle merci. Il collegamento deve essere segnalato con chiarezza sulla viabilità principale: la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso che conduce al passaggio. Il raccordo deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico, separati, opportunamente distanziati ed indipendenti anche quando insistono sullo stesso tratto viario.

ARTICOLO 31

Art. 31 Disposizioni sulle distanze

1. Negli interventi edilizi e urbanistici dovranno essere sempre rispettate i *limiti di distanza tra fabbricati* di cui all'art. 9 del D.M.1444/68, fatte salve le deroghe ivi previste.
2. Per distanza minima tra fabbricati si intende la lunghezza sul piano orizzontale del segmento più breve che congiunge una parte del fabbricato con un punto qualsiasi di un fabbricato antistante. Da tale misurazione sono esclusi gli elementi aggettanti di modesta entità, quali sporti di gronda, cornicioni mensole e simili, in particolare:
 - aggetti delle coperture con sporgenza non superiore a ml 1,20;
 - pensiline a sbalzo con aggetto non superiore a ml 1,20.Nel calcolo della distanza minima sono comunque compresi tutti gli altri elementi costruttivi suscettibili di estendere ed ampliare la fruibilità dell'edificio, ivi compresi i balconi.
3. Le distanze tra fabbricati potranno essere derogate, oltre che nei casi previsti all'art. 9 del D.M.1444/68, per le zone A e per edifici o gruppi di edifici oggetto di piani attuativi o interventi convenzionati, esclusivamente nei seguenti casi:
 - quando si intenda costruire in aderenza ad un edificio esistente per una altezza ed una profondità non superiori a quelle dell'edificio esistente;
 - in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio con posizione e ingombro pianivolumetrico identici a quelli preesistenti.
4. Sono soggette al rispetto delle distanze di legge anche tutte quelle opere che determinano la creazione di un terrapieno artificiale che superi l'altezza di m. 1,00. Le distanze tra fabbricati dovranno essere osservate anche rispetto a edifici costruiti in difformità da titolo abilitativo o in assenza di esso. La distanza di legge deve essere rispettata anche in caso di sopraelevazione di edifici esistenti. La trasformazione in residenziale di locali non residenziali, o residenziali di tipo accessorio (Snr), è consentita esclusivamente se le pareti finestrate del locale stesso si collocano ad almeno 10 metri dalle pareti di eventuali fabbricati antistanti.
5. Le distanze dai confini non devono essere inferiori a 5 m e, comunque, devono essere tali da garantire sempre il rispetto delle distanze tra edifici previste dal DM 1444/68, anche in riferimento a edifici di futura costruzione. Ferma restando la inderogabilità delle distanze tra gli edifici come sopra descritta, le distanze dai confini possono essere derogate esclusivamente mediante atto pubblico registrato e trascritto, con il quale il proprietario del fondo confinante, oltre a concedere tale deroga, si impegni, in caso di eventuali future edificazioni, a rispettare una distanza dal confine di proprietà tale da garantire la distanza tra fabbricati prevista dalla vigente legislazione e dagli strumenti urbanistici.
6. Nella nuova edificazione, sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica, all'interno dei centri abitati, si deve comunque, per ogni tipo di strade, osservare la distanza minima di 5,00 ml.

ARTICOLO 32

Art. 32 Disposizioni per gli impianti solari termici e fotovoltaici in relazione agli interventi

1. Il P.O. persegue il contenimento dei consumi energetici degli edifici e promuove l'impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto delle disposizioni del P.I.T./P.P.R. e del P.T.C.P. di Siena e delle leggi, linee guida e regolamenti regionali e nazionali e comunque purché siano adottate soluzioni progettuali atte a garantire un loro corretto inserimento paesaggistico, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nell'edificio circostante, nonché ad armonizzare l'impatto visivo con il contesto paesaggistico di riferimento.
2. Nel Comune di Montepulciano, tenendo conto delle vocazioni del territorio e nel rispetto dei valori paesaggistici, storici e architettonici, che lo caratterizzano, per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi gli impianti solari termici e fotovoltaici, con le eccezioni riferite agli edifici classificati dal P.O. nelle classi c1, c2, per i quali tali impianti non sono consentiti sulla copertura dell'edificio principale, ma dovranno essere posti nei corpi edilizi secondari più bassi o a terra, adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica. In tutti i casi, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in coerenza con il PIT/PPR, è vietata l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del centro o del nucleo storico. Impianti solari termici e fotovoltaici non sono pertanto consentiti nell'ambito della città antica.
3. L'obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili e le disposizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 28/2011 e s. m. e i. non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.; non si applicano inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del D.lgs. 28/2011 e s. m. e i., agli edifici classificati c1, c2, in quanto il rispetto di tali prescrizioni implicherebbe un'alterazione incompatibile con il loro carattere architettonico, storico, artistico o documentale. ~~Fatta eccezione per gli edifici recenti, unitari e no,~~ Per gli edifici c3 (~~non~~ Invarianti Strutturali) di impianto storico con caratteri e tipologie tradizionali l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici è consentita : nei corpi edilizi secondari più bassi meglio se nelle pertinenze e nei volumi accessori o a terra, nel caso di indisponibilità degli stessi, senza l'utilizzo di tettoie fotovoltaiche, alle condizioni di cui al comma seguente. Verificata l'impossibilità o la mancanza di funzionalità di tali posizionamenti, è ammessa una collocazione in copertura, purché nelle falde non visibili da spazi pubblici, compresi quelli carrabili (strade o vie). Tale possibilità non è consentita nei centri storici del capoluogo e di Valiano. ~~mentre~~ Per gli edifici di classe C3 **non** Invarianti Strutturali sono consentite ~~sole~~ **anche** le installazioni dei pannelli, integrate o incassate ad una distanza di almeno 1,00 ml dal limite di gronda.
4. Per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici a servizio degli edifici di classe di valore C4 e C5 si dovranno rispettare i seguenti criteri:
 - a) è sempre da privilegiare la collocazione dei pannelli sulle coperture degli edifici, fermo restando la migliore opportunità di utilizzare quelle dei corpi edilizi secondari, più bassi e poco visibili, appunto allo scopo di minimizzarne la visibilità o a terra, nel caso di indisponibilità degli stessi, anche con l'utilizzo di tettoie fotovoltaiche, alle condizioni di cui al presente comma.

Gli elementi posti sulla copertura dovranno essere a questa preferibilmente complanari, in particolare:

 - negli edifici esistenti i pannelli dovranno essere di norma collocati a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; nel caso di coperture piane i pannelli potranno essere installati anche inclinati, purché non si determini un profilo che sporga di oltre 30 cm. dalla sagoma dell'edificio;
 - per le coperture a falda inclinata i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda di almeno 20 cm e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo dell'edificio;
 - per gli edifici di nuova costruzione i pannelli devono essere concepiti come componenti integrate del progetto architettonico e per gli interventi di recupero

edilizio in cui sia previsto il rifacimento del tetto i pannelli dovranno essere preferibilmente inseriti in falda, all'interno del pacchetto costruttivo, così da risultare complanari, nella superficie del pannello, al manto di copertura;

- in ogni caso e più in particolare per gli edifici prospettanti su piazze o spazi aperti di valore, la non percettibilità degli impianti da quegli stessi spazi dovrà essere dimostrata mediante documentazione fotografica, effettuata con riprese da più angolazioni ed attestata da opportune simulazioni grafiche e fotomontaggi;

- negli impianti solari termici gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere installati all'interno delle volumetrie esistenti.

b) Gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia, nel caso di attività produttive agricole o artigianali e industriali, devono prioritariamente essere collocati sulle coperture degli edifici specialistici; gli impianti potranno altresì essere ubicati a terra a fianco degli edifici, quando questi siano dotati di una idonea area di pertinenza, allo scopo principale di minimizzarne la visibilità

c) Per la produzione di energia destinata alla vendita, ammessa solo per gli immobili a destinazione non residenziale, rurale o civile, i relativi impianti fotovoltaici possono essere collocati esclusivamente sulle coperture o altre superfici già impermeabilizzate al momento dell'adozione delle presenti norme.

5. L'insediamento di nuovi impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili che comportino emissioni in atmosfera sono ammessi solo nelle aree produttive e altrove solo se in assetto co-generativo.
6. Per quanto non specificato dalle presenti norme si rinvia alle disposizioni del Regolamento Comunale per l'Edilizia Sostenibile.

ARTICOLO 33

Art. 33 Disposizioni per opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Fatto salvo il recepimento dinamico da parte delle presenti norme delle per opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia per come individuate dalla legislazione nazionale e regionale in materia e fermo restando il rispetto delle eventuali condizioni e limitazioni stabilite dalle presenti Norme in riferimento ai tipi d'intervento oppure a specifici contesti e/o edifici e complessi, per le specifiche opere, interventi e manufatti di seguito elencati, riferiti alla residenza salvo specifiche, oltre alle condizioni generali di cui alla L.R. 65/2014 e s.m.i., ai fini della non rilevanza urbanistico-edilizia si dettano le seguenti prescrizioni:

a) *elementi di arredo da giardino* - manufatti di piccole dimensioni che costituiscono arredo e corredo dei giardini privati: panchine, giochi fissi, statue, fontanelle, vasche e vasi per fiori, ombrelloni, pannelli grigliati, pavimentazioni di limitate dimensioni a segnare percorsi pedonali; devono essere semplicemente appoggiati al suolo;

b) *barbecue o caminetti* - strutture di piccole dimensioni, anche dotate di cappa per convogliare i fumi e camino, destinate esclusivamente alla cottura di cibi; devono essere semplicemente appoggiati al suolo e con ingombro massimo di 2 mq. per ogni unità immobiliare;

c) *gazebo e pergolati* - manufatti di arredo di spazi esterni costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere piante rampicanti o elementi leggeri per ombreggiamento (teli, tende avvolgibili e simili);-gli elementi portanti devono essere realizzati con materiali leggeri, quali legno o metallo e di sezione minima necessaria, per le pergole gli elementi di connessione orizzontale dovranno essere costituiti da fili d'acciaio, dovendo portare esclusivamente il peso delle piante rampicanti o incannicciati; tali strutture non possono essere dotate di delimitazioni e/o pareti verticali e non devono avere ingombro planimetrico a terra superiore a 16 mq. per ogni unità immobiliare, **così come definita dall'art. 30 del Regolamento Regionale sui parametri edilizi**, ed altezza superiore a 2,20 ml.; nel caso

di pertinenze condominiali è consentito coprire una superficie massima complessiva di 50 mq.; l'eventuale sporgenza dalla struttura portante (cornice) non deve essere superiore a 50 cm.; la realizzazione di manufatti di ombreggiamento per la sosta delle auto con le caratteristiche sopra definite è consentita anche:

- nel caso di attività turistico-ricettive o agrituristiche, nella misura di 5,00x2,50 ml. per ogni camera o appartamento, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- nel caso di attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi, nella misura di 5,00x2,50 ml. per ogni addetto fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- nel caso di attività commerciali riferite alla ristorazione, nella misura di 5,00 x 2,50 ml per ogni 4 posti fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- d) *piccoli depositi per attrezzi in legno* - strutture costituite da un assemblaggio di elementi prefabbricati in legno a costituire un manufatto a pianta quadrilatera; devono essere appoggiate ed eventualmente ancorate al suolo - con superficie lorda massima di 6 mq. per ogni unità immobiliare e altezza massima in gronda di 2,20 ml., purché sia dimostrata l'inesistenza di qualsiasi manufatto edilizio, anche precario o condonato, o purché la realizzazione sia subordinata alla demolizione di detti manufatti eventualmente presenti nei fondi; la copertura deve essere realizzata in legno ed eventualmente rivestita in guaina ardesiata o tegole canadesi; nel caso di pertinenze condominiali è consentito coprire una superficie massima complessiva di 50 mq.; tali interventi devono essere realizzati nel rispetto delle distanze da Codice Civile;
- e) *ricoveri per animali domestici*, limitatamente a manufatti con ingombro massimo di 2 mq. per ogni unità immobiliare ed altezza non superiore a 1,50 ml., realizzati con strutture leggere e semplicemente appoggiati al suolo;
- f) *pensiline poste sopra le porte di ingresso ed aperture in genere* - strutture sporgenti a sbalzo dalla facciata degli edifici, con funzione di deflettore per la pioggia; con sporgenza massima dalla facciata di 1,50 ml. e larghezza non eccedente 50 cm. dai lati dell'apertura; tali strutture, che non possono avere caratteristiche proprie delle costruzioni edilizie, devono essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo, plastica) e facilmente amovibili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, e possono essere coperte con vetro, legno, tegole canadesi o policarbonato trasparente, escludendo comunque la lamiera, la plastica e la vetroresina di tipo ondulato; l'installazione di tali strutture è comunque esclusa nel caso di edifici principali fino alla classe c2 e c3 nel caso di edifici storici con caratteri e tipologie tradizionali;
- g) *tende solari retraibili* - strutture sporgenti a sbalzo al prospetto degli edifici con funzione di riparo per l'irraggiamento solare, dotate di dispositivo di chiusura manuale o automatico e struttura retrattile -; tali strutture devono essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo, plastica) e asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, con forma aperta a falda obliqua, a capanna o cupola; le dimensioni di tali installazioni devono essere contenute, non è pertanto ammessa la realizzazione di tendaggi a circoscrivere il perimetro del fabbricato o anche di una sola facciata per esteso; l'installazione di tali strutture è comunque esclusa nel caso di edifici fino alla classe c3, nei prospetti prospicienti gli spazi pubblici, mentre per le attività commerciali ed artigianali di servizio si rimanda ai relativi regolamenti comunali.

2. È comunque sempre prescritto:

- il rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004) per opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;
- il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore, per la realizzazione o l'installazione di opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo.

ARTICOLO 44

Art. 44 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua

1. Nel caso di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi devono osservare le discipline di cui all'art. 8 dell'Allegato 8B del PIT-PPR e sono ammessi a condizione che:
 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- identitari dei luoghi;
2. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici.
3. Gli interventi di trasformazione, ricadenti nelle fasce di cui al comma 1, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici;
 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo e non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico.
4. Le opere e gli interventi ricadenti nelle fasce di cui al comma 1, relativi alle infrastrutture viarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica e il minor impatto visivo possibile.
5. ~~xxx~~
6. L'installazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
7. Non è ammessa la realizzazione di nuove residenze rurali, né altri edifici a carattere permanente, compresi gli annessi rurali, ricadenti nelle fasce di cui al c. 1.
8. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.
9. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo dovranno rispettare gli indirizzi previsti dalla

Rete ecologica regionale dal PIT-PPR e, per i corpi idrici, con le misure del DGR 1223/2015.

ARTICOLO 47

Art. 47 Zone di interesse archeologico

1. La zona “Fontegrande ad Acquaviva” (SI0027 e SI0034), impianto termale di età romana, e la “zona comprendente un insediamento (probabilmente un santuario) in località Poggio di Totona” (cod. SI 08)” sono individuati come zone di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142 comma 1, lettera m) del Codice.

2. Nelle zone di interesse archeologico di cui al primo comma si devono osservare discipline di cui all’art. 15 dell’Allegato 8B del PIT-PPR e Non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici ed edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche. Nelle aree e nei parchi archeologici le attrezzature, gli impianti e le strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi ed assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.

Nelle zone di interesse archeologico Fontegrande ad Acquaviva e nella zona in località Poggio di Totona:

- ogni intervento, oltre a tutelare la consistenza materiale e la leggibilità del patrimonio archeologico, comprese le aree di sedime, dovrà salvaguardare l’integrità dei con visivi verso i siti e da questi verso il paesaggio circostante e riqualificare le situazioni dove siano presenti elementi di disturbo;

- il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radiotelevisiva, ecc.)

– ove non diversamente localizzabili - dovrà essere pianificato e razionalizzato al fine di evitare/minimizzare l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori, anche utilizzando manufatti tecnologici quali antenne, apparati telefonici, ripetitori, e supporti vari dal design accurato; 49

- gli interventi sulla viabilità antica di epoca etrusca, romana e tardo antica sono ammessi a condizione che siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione, siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale e documentale, sia mantenuto l’assetto figurativo delle aree a margine e le alberature a corredo di valore paesaggistico, verificandone la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica;

3. In tutto il territorio comunale ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico-edilizi, sia che attenga alle sistemazioni agrarie e dell’assetto ambientale e paesaggistico, è comunque condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte di natura archeologica.

A questo scopo il Comune provvederà a dotarsi di una Carta del Rischio Archeologico da elaborare sulla base delle Linee Guida – indicazioni metodologiche per l’adeguamento e la conformità della pianificazione urbanistica comunale al PIT/PPR della Regione Toscana (SAPAP Siena, Grosseto, Arezzo e Politecnico di Milano). In attesa della redazione della suddetta Carta nelle aree potenzialmente sensibili dal punto di vista archeologico, ogni intervento **su tutto il territorio comunale** che preveda scavi o movimenti terra superiori ai 50 cm. è soggetto al preventivo parere da parte della competente Soprintendenza che potrà dettare prescrizioni e motivatamente richiedere l’esecuzione di indagini archeologiche preventive o l’assistenza in corso d’opera.

4. Per i beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (impianto termale di età imperiale romana in località Acquaviva) restano ferme tutte le disposizioni ivi previste.

5. I lavori pubblici o d'interesse pubblico sono sottoposti alle procedure di cui all'art. 25 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in ottemperanza alle "Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e l'individuazione di procedimenti semplificati" approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale in medesima data.

ARTICOLO 53

Art. 53 Aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici

1. Le aree di pertinenza dei Beni Storico-Architettonici (BSA) in conformità al P.T.C.P. di Siena sono soggette ad una disciplina di tutela, finalizzata alla conservazione ed al miglioramento dello stato dei luoghi, sia in rapporto al valore architettonico degli edifici e dei manufatti, sia in rapporto al valore paesaggistico dell'insediamento ed alla sua percezione dalle visuali esterne.
2. Le aree di pertinenza dei BSA sono soggette ad una disciplina di tutela affidata alle competenze provinciali e che esclude di norma ogni forma di nuova edificazione. Per questo potrà essere ammessa la realizzazione di interventi di nuova edificazione, come specificato nei successivi commi, a seguito di specifici studi, finalizzati a salvaguardare e valorizzare le relazioni che il BSA ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico-ambientali, funzionali, storici e paesaggistico-percettivi).
3. Nelle aree di pertinenza dei BSA è consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli, a condizione che, attraverso un P.A.P.M.A.A., da assoggettare alle procedure e contenuti di Piano Attuativo, si dimostri l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento, tramite comparazione di almeno tre soluzioni, delle quali una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientale, seguendo i seguenti criteri:
 - devono essere utilizzate le infrastrutture esistenti;
 - in caso vi siano aree a seminativi, deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l'edificato ed il seminativo;
 - si deve mantenere un equilibrio dimensionale dei volumi, che devono a loro volta essere riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esiti percettivi alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza;
 - la collocazione dei nuovi edifici dev'essere palesemente coerente con i processi storici di formazione del nucleo; in particolare, la collocazione dovrà avvenire in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e delle aie/ piazzali già in uso;
 - in ogni caso si dovrà privilegiare il recupero, la rifunzionalizzazione e l'eventuale ampliamento di annessi recenti, precari o comunque sottoutilizzati.

Sono sottoposti a P.A.P.M.A.A. ed esame da parte della Commissione Provinciale per i BSA:

- nuovi annessi e manufatti di cui al successivo art. 73, la collocazione dei quali dovrà essere fatta oggetto di adeguate valutazioni per minimizzarne la visibilità e l'esposizione dalla campagna circostante. Annessi e manufatti di cui agli artt. 75, 76 e 77 non sono in ogni caso ammessi nelle aree di pertinenza dei BSA.
 - ~~demolizione di edifici incongrui o parti di essi, nell'ambito di applicazione dell'art. 71 comma 2 lett. b) della L.R. 65/2014, ai fini del loro trasferimento in aree esterne alle pertinenze dei BSA, con i criteri localizzativi del presente articolo;~~
4. Per le aree di pertinenza dei singoli fabbricati o complessi edilizi, in genere destinate a giardini,

orti, aie, corti, piazzali lastricati e resedi, il presente PO prescrive il mantenimento e il ripristino degli assetti originari, anche attraverso opere di demolizione di manufatti incongrui. Va inoltre conservata la unitarietà degli spazi esterni con le loro sistemazioni differenziate, le recinzioni, le alberature di corredo. Sono altresì esclusi il loro frazionamento e la separazione fisica tra edifici e spazi aperti limitrofi, tale da alterare il rapporto storicamente consolidato tra questi.

5. Nelle pertinenze dei BSA, a condizione che non si alterino le visuali degli stessi BSA ed in particolare quelle percepite dagli assi viari e da punti panoramici esistenti e che non si determinino cesure tra parte edificata e contesto rurale in cui gli interventi vengono inseriti, è ammessa la realizzazione di:

- piscine pertinenziali, alle condizioni di cui al successivo art. ~~84~~ 87;
- pergolati e gazebo da giardino;
- l'installazione di serre temporanee o stagionali realizzate con strutture in materiale leggero, semplicemente ancorate a terra e funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
- le addizioni funzionali e volumetriche ammesse dal Piano Operativo a seconda della categoria d'intervento assegnate da esso e gli ampliamenti volumetrici ammessi dalla legislazione regionale.
- I manufatti di cui all'art. 33 delle presenti NTA

Tali interventi saranno sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio e successivo report informativo da inviare alla Provincia.

6. Ogni eventuale progetto intervento urbanistico-edilizio, diverso da quello di cui al precedente comma 5, anche contenuto in eventuali PAPMAA che interessi tali aree deve essere attentamente valutato dal Comune sotto l'aspetto paesaggistico e corredato da idonee analisi paesaggistiche, redatte ad un'apposita scala di lettura, in modo da salvaguardare e valorizzare le relazioni che il bene ha instaurato con il contesto paesaggistico (ecologico ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive, ecc.) e per questo dovrà:

- esaminare adeguatamente il contesto di riferimento e le caratteristiche del bene storico architettonico di riferimento, che devono essere adeguatamente documentate nei loro peculiari elementi costitutivi (assetto agrari, foto aerea, sistemazioni del suolo, pavimentazioni, decorazioni e caratteri architettonici); si dovranno altresì verificare le visuali principali dalla viabilità e da eventuali punti di osservazione privilegiati, e considerare i rapporti e la gerarchia tra gli edifici esistenti (es. potere, annessi e loro relazioni spaziali e dimensionali);
- nella scelta delle aree da trasformare, devono privilegiare quelle che appaiono compromesse o che, a loro volta, abbiano perduto i caratteri originari, proponendo comunque soluzioni che possano ricucire o ristabilire adeguati rapporti tra gli elementi esistenti e con il contesto rurale e limitare il consumo di suolo agricolo;
- adottare tecniche e materiali che siano quanto più possibile adeguati al contesto sopra descritto, per il raggiungimento della massima integrazione degli interventi previsti, proponendo al contempo, a questo scopo, adeguate sistemazioni ambientali; i progetti degli interventi dovranno essere conformati ai principi dell'Architettura e Arte dei Giardini, al fine di garantire il mantenimento dell'integrità del rapporto armonico tra costruito e non costruito;
- proporre interventi di valorizzazione, di recupero o di manutenzione dei peculiari elementi costitutivi di valore ambientale (strade bianche, terrazzamenti e ciglionamenti, manufatti minori di valore testimoniale);
- essere corredato da documentazione fotografica dalla breve, media e lunga distanza da e verso il BSA e da sezioni territoriali e skyline adeguate all'entità dell'intervento ed all'andamento morfologico dei suoli.

L'Ufficio edilizia-urbanistica comunale valuterà la coerenza dei progetti ai criteri sopra definiti. avvalendosi della Commissione per il Paesaggio.

- Per gli edifici in zona agricola con destinazione non agricola, ricadenti nelle aree di pertinenza

dei BSA, le addizioni volumetriche e gli interventi di sostituzione edilizia consentiti dal presente P.O. dovranno essere sottoposti ad esame della Commissione ~~Provinciale per i BSA~~ **Comunale di paesaggio**, mentre eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno essere assoggettati alle procedure e contenuti di Piano Attuativo e quindi all'esame da parte della Commissione Provinciale per i BSA.

ARTICOLO 57

Art. 57 Gli ambiti urbani

1. Il PS, sulla base delle diverse caratteristiche, ha classificato il territorio urbanizzato in diversi ambiti, così definiti:
 - la città antica
 - le parti della città consolidata
 - le parti della città nuova
 - le aree della produzione
 - i nuclei minori
2. Per ciascun ambito sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, che definiscono quanto caratterizzante, ammesso ed escluso, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole del P.O. o nella disciplina di aree specifiche e, in particolare, per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.
3. Nelle Tavole del P.O. in scala 1:2.000 sono inoltre riportate con una specifica campitura:
 - le aree riservate alla circolazione pedonale, non appartenenti a spazi aperti classificati come attrezzature di servizio pubbliche;
 - le aree da mantenere libere da manufatti, nelle quali non sono consentiti interventi di pavimentazione o interventi comportanti la realizzazione di nuovi volumi o l'installazione di nuovi manufatti, ad eccezione di quelli privi di rilevanza urbanistico edilizia.
4. Negli ambiti urbani di cui al comma 1, esclusa la città antica a cui si rimanda per la pianificazione e le discipline di dettaglio, gli edifici pertinenziali possono mutare la destinazione d'uso da quella accessoria (snr) verso quelle consentite nello stesso ambito urbano purchè attraverso interventi di riqualificazione adeguati allo stato di degrado fisico e funzionale dell'immobile, nei limiti della classe di valore assegnata e delle specifiche disposizioni sulle pertinenze previste dalle presenti norme, fatto salvo il mantenimento di una dotazione minima di 25 mq di snr a servizio delle funzioni insediate di cui si è pertinenza.

ARTICOLO 58

Art. 58 Città antica

1. Sono le parti del territorio urbanizzato di matrice antica, che hanno conservato in tutto o in parte, l'impianto urbanistico ed i caratteri strutturali degli edifici e degli spazi aperti. Sono i nuclei "generatori" dell'insediamento, presenti nel capoluogo ed a Valiano, che mantengono tuttora la riconoscibilità della struttura originaria e che si caratterizzano anche per la presenza di edifici di grande valore storico e architettonico.
2. Nella città antica, salvo per le destinazioni specifiche attribuite dalle tavole del P.O., sono consentite le seguenti categorie funzionali:

- **residenziale:** è la funzione da ritenersi caratterizzante l'ambito; in ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari dovranno avere una Superficie utile abitabile (Sua) minima di mq. 50. Qualora esistano già unità di Sua inferiore, queste potranno essere ristrutturare singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Al piano terreno degli edifici, la trasformazione alla destinazione residenziale di unità immobiliari non residenziali, è consentita al solo scopo di ripristinare la tipologia originaria degli edifici o per annessere alle unità immobiliari, limitrofe o ai piani superiori, a destinazione d'uso residenziale, spazi prima destinati ad altri usi; il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi **o per annessere gli ambienti ad una residenza esistente** non è comunque ammessa ai piani seminterrati degli edifici che non avevano questa destinazione e che prospettano direttamente sulle aree pubbliche, strade o piazze, o che comunque non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; è consentita la trasformazione in autorimesse dei fondi posti al piano terra, ma nella salvaguardia dei valori architettonici esistenti mentre è proibito trasformare locali posti al piano terreno ad uso di garage ed autorimessa in vani computabili come utili abitabili o agibili; l'uso ai fini abitativi dei locali sottotetto, fermo restando la necessità che siano rispettati i requisiti igienico sanitari è ammissibile solo in ampliamento della pertinente abitazione e non finalizzata alla creazione di nuove unità immobiliari; non sono consentite le attività ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione quali : case vacanza, affittacamere e b&b **e la locazione turistica** nel centro storico del Capoluogo, mentre negli edifici e complessi edilizi di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti sono sempre consentite le Residenze d'epoca, così come disciplinate dalle disposizioni regionali;
- **artigianale artistica e di servizio:** nei locali a piano terra è consentita limitatamente ad attività di artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni, di cui al precedente art. 11, comma 1, lett. Is; tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra; nelle aree individuate come di interesse artigianale, in particolare, è ammessa una destinazione separata delle strutture ipogee ad uso magazzini ed esposizione. Tali ambienti non potranno subire trasformazioni planivolumetriche e dei collegamenti verticali. Nelle aree di interesse commerciale/artigianale e in quelle di interesse artigianale, i locali a piano terra che si aprono o che comunque hanno accesso diretto o tramite atrio da tali aree, potranno essere adibiti ad esercizi dove si potranno svolgere attività commerciali e artigianali di questo tipo; nelle aree di interesse artigianale,
- **commerciale all'ingrosso** e depositi: non sono consentite
- **commerciale al dettaglio:** è consentita limitatamente agli esercizi di vicinato; tali attività possono essere consentite ai piani superiori **o inferiori** solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra; in particolare, all'interno dell'asse principale e più precisamente nel tratto compreso tra Porta al Prato e Via dell'Opio nel Corso, fino all'incrocio con Via del Teatro, al fine di salvaguardare la rete commerciale esistente costituita dall'insieme degli esercizi di vicinato e dalle attività artigianali, è ammessa l'attivazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo in quei locali dove, al 30 giugno del 2008, non risultino attivati esercizi di vicinato o attività artigianali. E' comunque ammissibile l'estensione di attività di somministrazione alimenti e bevande in locali adiacenti all'attività stessa, anche se occupati da altri esercizi commerciali o attività artigianali, a condizione che non aumenti il numero di attività. **Nelle aree di interesse commerciale/artigianale e in quelle di interesse commerciale, i locali a piano terra che si aprono o che comunque hanno accesso diretto o tramite atrio da tali aree, potranno essere adibiti ad esercizi dove si potranno svolgere attività commerciali e artigianali di questo tipo.**
- **turistico ricettiva:** è consentita per alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, residence ;
- **direzionali e di servizio private:** è consentita l'introduzione di attività direzionali o di servizio private, di cui al precedente art. 15;
- **agricola, ed attività connesse:** è consentita esclusivamente nel patrimonio edilizio esistente;
- **attrezzature di servizio pubbliche o di interesse pubblico:** sono altresì sempre ammesse le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, le attività culturali, didattiche, espositive e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria.

Con riferimento alla tavola di PO *Disciplina del Centro Storico*, le destinazioni ammissibili al di fuori delle aree di interesse artigianale e commerciale/artigianale artistico, individuate da apposita campitura, sono a destinazione esclusiva, mentre nelle altre sono ammissibili tutte le destinazioni elencate nel presente articolo.

3. I progetti dovranno dimostrare il mantenimento o il reintegro dei caratteri formali e materiali dell'impianto morfo-tipologico originario. Dovranno per questo essere mantenuti gli elementi caratterizzanti degli edifici (quali paramenti, finiture e materiali degli infissi, **fatto salvo quanto indicato all'art. 22**, e degli elementi decorativi esterni, nella loro sostanza e non solo nel loro aspetto esteriore) e degli spazi aperti.
4. All'interno della città antica, non sono consentiti i rialzamenti dei sottotetti costruzioni in aggetto, tettoie di qualsiasi tipo e balconi; eventuali balconi propri dell'organismo edilizio debbono essere mantenuti o ripristinati nel loro aspetto originario.
5. All'interno della città antica sono consentite le opere di cui al DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R e le trasformazioni edilizie tese a migliorare il funzionamento complessivo nel rispetto dei caratteri storici degli spazi e degli edifici.

ARTICOLO 59

Art. 59 Le parti della città consolidata

1. Sono le parti del territorio urbanizzato nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi da considerare consolidati nell'immagine urbana, anche se con caratteristiche discontinue. Il tessuto urbano che caratterizza l'ambito comprende edifici o parti del tessuto edilizio, che hanno conservato un sufficiente grado di riconoscibilità tipomorfologica, quali ad esempio i nuclei generatori delle frazioni di Abbadia, Acquaviva, Gracciano, Sant'Albino e Stazione di Montepulciano.

2. Nelle parti della città consolidata, salvo per le destinazioni specifiche attribuite dalle tavole del P.O., sono consentite le seguenti categorie funzionali:

- **residenziale**: è la funzione da ritenersi caratterizzante l'ambito; in ogni fabbricato esistente eventuali nuove ed ulteriori unità immobiliari dovranno avere una Superficie edificabile o edificata (SE) minima di mq. 70. Qualora esistano già unità di Sua inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Al piano terreno degli edifici, la trasformazione alla destinazione residenziale di unità immobiliari non residenziali, è consentita al solo scopo di ripristinare la tipologia originaria degli edifici o per annettere alla residenza spazi prima destinati ad altri usi; il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi **o per annettere gli ambienti ad una residenza esistente**, non è comunque ammessa ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che non avevano questa destinazione e che prospettano direttamente sulle aree pubbliche, strade o piazze, o che comunque non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; è inoltre consentita la trasformazione in autorimesse dei fondi posti al piano terra;

- **artigianale artistica e di servizio**: è sempre consentita limitatamente ad attività di artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni, di cui al precedente art.11, comma 1, lett. Is e alle altre attività artigianali (Ia)

compatibili con la residenza; tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra;

- **commerciale all'ingrosso e depositi**: non sono consentite
 - **commerciale al dettaglio**: è consentita limitatamente agli esercizi di vicinato; tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra;
 - **turistico ricettivo**: è consentita per alberghi, RTA, Case per ferie, residence ;
 - **direzionali e di servizio private**: è consentita l'introduzione di attività direzionali o di servizio private, di cui al precedente art. 15 e laddove gli interventi di cambio di destinazione d'uso prevedano superfici superiori a 300 mq, visto il significativo incremento di carico urbanistico, si chiede il reperimento dei parcheggi pubblici o la loro monetizzazione;
 - **agricola**, connesse ed integrative: è consentita esclusivamente nel patrimonio edilizio esistente;
 - **attrezzature di servizio pubbliche o di interesse pubblico**: sono altresì sempre ammesse le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, le attività culturali e formative, di interesse generale, servizi per il culto e di assistenza sociale e sanitaria.
3. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a migliorare la fruizione pedonale e facilitare quella ciclabile, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree; ciò potrà in particolare essere ottenuto attraverso la limitazione degli spazi destinati alla componente degli autoveicoli, in modo da potenziare il ruolo di luogo dello stare, piuttosto che quello di scorrimento del traffico, compatibilmente con la disponibilità di itinerari alternativi per l'accessibilità carrabile e, soprattutto nei centri minori, per l'attraversamento.
4. All'interno dell'ambito, negli edifici esistenti, nei casi in cui il P.O. consente interventi di ristrutturazione:
- non sono consentite le addizioni volumetriche ottenute attraverso il rialzamento degli edifici; gli altri eventuali ampliamenti, quando consentiti, potranno essere realizzate a condizione che si proceda all'eliminazione di eventuali "superfetazioni" improprie, che potranno essere ricostruite secondo una progettazione unitaria e che a loro volta siano realizzate nel rispetto dei caratteri originari; in particolare, tali ampliamenti dovranno essere realizzati rispettando gli assi ordinatori dei prospetti, con forme e dimensioni delle aperture coerenti con le preesistenze e utilizzando gli stessi materiali;
 - non è consentita la realizzazione di scale esterne;
 - è consentita la modifica degli aggetti esistenti, compatibilmente con il tipo di intervento previsto, mentre nuovi balconi in edifici esistenti sono consentiti sempre a condizione della loro compatibilità tecnica, ad esclusione delle facciate poste direttamente su strade e spazi pubblici;
 - le eventuali terrazze a tasca, che non potranno interessare più di una falda della copertura e che dovranno risultare completamente incassate ed una distanza minima dai confini di 1,50 m. e di 1,0 m dal filo della facciata e dal colmo della copertura.

ARTICOLO 61

Art. 61 Le aree della produzione

1. Sono gli ambiti dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali e produttive in genere, costituiti

da tessuti edificati in zone a ciò destinate dalla pianificazione urbanistica.

2. Nelle aree della produzione sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- residenziale: non è consentita
- Industriale e artigianale: è l'attività da ritenersi caratterizzante l'ambito
- commerciale all'ingrosso e depositi: è consentita
- commerciale al dettaglio: è consentita limitatamente agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande; sono consentite le attività commerciali al dettaglio fino ad un massimo del 50 % della SE esistente o di previsione; nell'UTOE 1, nell'area della produzione di Totona, è ammessa la ricollocazione di medie distribuzioni di vendita esistenti nel territorio alla data di adozione del presente PO, con la prescrizione che nell'edificio di provenienza non potranno essere insediate medie distribuzioni di vendita a carattere alimentare;
- turistico ricettiva: non è consentita;
- direzionali e di servizio private: è consentita l'introduzione di attività direzionali o di servizio private, di cui al precedente art. 15; laddove gli interventi di cambio di destinazione d'uso verso la categoria funzionale direzionale prevedano superfici superiori a 300 mq, visto il significativo incremento di carico urbanistico, si chiede il reperimento dei parcheggi pubblici o la loro monetizzazione;
- agricola: è consentita esclusivamente nel patrimonio edilizio esistente;
- attrezzature di servizio pubbliche o di interesse pubblico: sono altresì sempre ammesse le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.

3. In tali aree si prevede il mantenimento, la riqualificazione ed il completamento degli insediamenti esistenti; si persegue inoltre il miglioramento delle prestazioni in particolare per quanto riguarda gli spazi di uso pubblico e di interesse collettivo. In particolare per gli interventi con cambio di destinazione d'uso verso la funzione commerciale e direzionale i proprietari dovranno sottoscrivere apposita convenzione, con la quale si impegnino a realizzare la riqualificazione del fronte strada. Gli interventi devono riguardare la riqualificazione delle aree di pertinenza dell'esercizio commerciale e comunque delle attività con affaccio su fronte strada ed eventualmente degli spazi pubblici prospicienti. Il progetto del sistema degli spazi aperti dovrà essere in grado di valorizzare la loro capacità di costituire luoghi riconoscibili, collegati e sicuri, continui, aumentando la qualità ambientale e paesaggistica della strada. Dovranno inoltre essere ceduti spazi pubblici in ragione minima dell'80% della SE interessata dal mutamento di destinazione d'uso, di cui almeno la metà da adibirsi a parcheggio.

4. Nei nuovi interventi dovranno essere osservate le seguenti condizioni:

- è da privilegiare una disposizione degli edifici coerente con la struttura del paesaggio e costituisca un disegno compatto, che persegua il contenimento del consumo di suolo;
- il passaggio delle relazioni paesaggistiche non deve essere compromesso dalla sistemazione degli edifici. È opportuno fornire le aree di varchi, relazionati alla struttura del paesaggio, costituiti da spazi aperti opportunamente progettati a verde, utili a garantire le connessioni ecologiche (ad esempio non creare barriera verso i corsi d'acqua), l'accessibilità ai luoghi, la visibilità da e verso i luoghi, fornire spazi aperti per usi collettivi e la qualità delle persone. Una buona dotazione di spazi aperti opportunamente progettata, relazionata al contesto paesaggistico e dotata di equipaggiamento vegetale è utile inoltre a tutelare l'ambiente e ad inserire gli insediamenti nel paesaggio, a rendere più gradevoli esteticamente gli ambienti di vita;
- le tipologie architettoniche, le caratteristiche dei materiali e dei colori per i capannoni e per il costruito in genere, pur nella loro semplicità costruttiva non devono risultare incoerenti con i caratteri del contesto paesaggistico. L'edificio pur nella sua semplicità costruttiva, deve essere dotato di un proprio aspetto dignitoso. I pannelli fotovoltaici e/o solari (e gli impianti per l'energia rinnovabile in genere) devono essere integrati all'interno dell'architettura degli edifici, o comunque opportunamente sistemati a terra secondo un disegno coerente e ordinato rispetto alla morfologia dell'insediamento e al disegno di paesaggio;
- le aree a parcheggio di servizio (sia pubblico che privato) sono preferibilmente realizzate con pavimentazioni drenanti e con una buona dote di equipaggiamento vegetale opportunamente progettata in relazione al contesto paesaggistico, in modo da rendere gradevoli esteticamente i luoghi e nel contempo migliorare il microclima;
- la scelta delle specie arboree e arbustive, soprattutto utili a integrare piuttosto che a nascondere e

a creare barriere, deve essere coerente al contesto paesaggistico. Sono pertanto fortemente sconsigliate le specie arboree esotiche quali il cipresso dell'Arizona, thuje e va limitato l'uso del pioppo cipressino e del cipresso comune, mentre risultano generalmente più efficaci le specie arboree a chioma larga e a foglia caduca.

5. Nelle aree del sistema della produzione sono consentiti la realizzazione di depositi di merci o di materiali e di impianti per attività produttive all'aperto, con trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ed occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.
6. Nel territorio comunale di Montepulciano è presente un'area occupata da un'azienda classificata come a Rischio di Incidente Rilevante,. Ferma restando la destinazione d'uso esistente, gli interventi ammessi sono quelli relativi la c5. Nell'area di rispetto di 1 km, sono possibili gli interventi come indicati dal documento Elaborato tecnico R.I.R. comunale.

ARTICOLO 63

Art. 63 Spazi verdi urbani di pertinenza a edifici storici (ps) e verde pubblico di valore (Svv)

1. Il PO individua le aree libere, non interessate dall'edificazione, comprese nelle aree urbanizzate, che risultano essere pertinenza di edifici storici. Sono le pertinenze dei complessi edilizi di valore storico o testimoniale, classificati dal P.O. fino alla classe c3. Gli spazi individuati quali verde pubblico di valore (Svv) sono il giardino di Poggiofanti e il giardino della Fortezza di Montepulciano, per i quali si deve conservare il loro valore simbolico e l'elevato pregio paesaggistico e per la tutela dei quali, oltre a quanto specificato per i giardini pubblici in genere (Sv), si dovrà conservare l'impianto storico del disegno di suolo e le specie vegetali aventi valore storico;

2. Le pertinenze storiche (ps) e il verde pubblico di valore (Svv) - possono essere oggetto esclusivamente di interventi finalizzati alla tutela delle caratteristiche di pregio esistenti e pertanto:

- devono conservare l'unitarietà formale storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, nonché gli elementi decorativi che si mostrano con essa coerenti; deve essere previsto il restauro e il ripristino delle pavimentazioni e del verde quando significativi, per epoca storica e qualità architettonica;

- non possono essere frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura e le eventuali nuove pavimentazioni, anche permeabili, non possono superare il 20% della superficie; tali pavimentazioni non sono consentite in asfalto e devono comunque dimostrare la compatibilità e la coerenza con gli assetti storici e storicizzati;

- le formazioni arboree ed arbustive autoctone o naturalizzate devono essere preservate; gli impianti arborei ed arbustivi, comprese eventuali formazioni a filare, devono essere conservati e reintegrati negli esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie; tali impianti devono essere sottoposti a parere dell'ufficio Ambiente comunale e, se del caso, devono conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico; 64

- è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso nelle zone che non presentano caratteristiche storiche, paesaggistiche o ambientali di pregio; la loro sistemazione e la viabilità di accesso deve dimostrare la coerenza con i valori ed il contesto storico-ambientale.

3. Per gli spazi verdi urbani – ps – eventuali annessi minori pertinenziali originari del complesso edilizio, se di valore storico-testimoniale, quali locali ricovero addossati o separati dall'edificio principale, stalletti in muratura, tettoie, converse, forni, vasche, pozzi, ecc., devono essere mantenuti o ripristinati nelle loro

caratteristiche architettoniche e costruttive originarie; eventuali nuove recinzioni solo se dettate da motivi di sicurezza, potranno essere realizzate con forma e disegno semplice in ferro o legno verniciato, nei modi tradizionali e muretto di sostegno in pietra o mattoni faccia vista o intonacati oppure con siepi vive nelle specie arbustive tipiche; la recinzione potrà avere altezza massima di ml. 1,80; non sono consentite le serre fisse;

4. I giardini degli edifici storici, quali ville, palazzi e case di valore storico devono conservare la proprio originaria funzione a servizio della residenza e non seguono gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso degli edifici di cui sono a servizio. In particolare nei giardini storici devono essere tutelati:

- gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini e la continuità percettiva con gli edifici storici;
- gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
- i percorsi, il disegno di suolo e le opere di sistemazione esterna storicizzate;
- le opere e gli elementi decorativi tradizionali.

All'interno di tali aree è vietata la nuova edificazione, ad eccezione che per le strutture alberghiere, dove sono consentite eventuali piscine interrate, che devono osservare le seguenti prescrizioni:

- le piscine debbono essere inserite correttamente nel contesto e non sono consentiti interventi di modellazione del suolo; dovranno essere mantenute le formazioni arboree di pregio quale le siepi, i filari di alberi e gli alberi isolati di specie tradizionali e comunque dovranno essere ridotti al minimo gli abbattimenti di alberi nel loro complesso; dovranno essere mantenuti i tracciati dei vialetti e tutti gli elementi tradizionali eventualmente presenti;
- la vasca dovrà obbligatoriamente avere pianta adeguata alla geometria dei luoghi, una superficie massima di 60 mq ed una profondità media di ml 1,60;
- intorno alle piscine non sono consentite nuove pavimentazioni o marciapiedi; al fine di proteggere la vasca, può essere realizzato un muro girovasca di altezza non superiore a 40 cm e realizzata con materiali e rivestimento tradizionali, preferibilmente in pietra arenaria grigia;
- l'approvvigionamento idrico non dovrà in alcun modo dipendere dalla rete acquedottistica comunale; inoltre l'uso dell'acqua di eventuali pozzi privati dovrà essere limitato esclusivamente al riabbeccamento del livello dovuto alla perdita di esercizio.

5. Esclusivamente nel giardino di Poggiofanti – identificato come SvV – per la fruizione pubblica dei luoghi, è consentita la realizzazione di un manufatto (chiosco) ad uso di bar della dimensione massima di 60 mq di superficie coperta.

ARTICOLO 64

Art. 64 Aree a verde privato (Vr)

1. Il P.O. individua le aree libere, non interessate dall'edificazione, comprese nelle aree urbanizzate.
2. Le aree a verde privato sono elementi costitutivi della qualità degli insediamenti urbani e rappresentano pertanto aree nelle quali sono previste azioni mirate:
 - alla loro riqualificazione e miglioramento della dotazione arborea e arbustiva; le formazioni

- arboree ed arbustive autoctone o naturalizzate devono essere preservate;
- alla costituzione di orti urbani destinati all'autoconsumo nonché a scopi ricreativi, sociali e hobbistici;
 - alla tutela delle caratteristiche di pregio esistenti; gli oliveti e le eventuali sistemazioni tradizionali, con sistemazioni idraulico-agrarie di interesse ambientale e paesaggistico, devono essere mantenute e ripristinate.
3. All'interno di tali aree è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, anche interrata; nel caso siano presenti oliveti consolidati o sistemazioni unitarie e alberature di alto fusto o piante ornamentali di pregio, tali impianti si devono mantenere e reintegrare in esemplari mancanti, morti o ammalorati, le eventuali nuove pavimentazioni, anche permeabili, non possono superare il 20% della superficie complessiva.
 4. Non è ammessa la trasformazione in giardini di tipo urbano nei casi in cui le aree a verde privato siano a contatto con il territorio aperto e mantengano caratteristiche di ruralità, affinché contribuiscano a svolgere la funzione di transizione come componenti del paesaggio rurale. In tali aree sono ammessi i soli interventi privi di rilevanza urbanistico - edilizia, individuati dalla normativa regionale.

ARTICOLO 65

Art. 65 Sistemazione ed attrezzatura di spazi esterni pertinenziali all'interno degli ambiti urbanizzati

1. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura di spazi esterni pertinenziali sono riferiti a quelle aree che, salvo diversa e specifica indicazione nelle Tavole del P.O., costituiscono le aree di pertinenza degli edifici all'interno dei centri abitati.
2. Negli interventi che prevedono nuova edificazione a destinazione esclusivamente o prevalentemente residenziale, dovrà essere rispettato l'indice di piantumazione complessivo di un albero d'alto fusto ogni 70 mq di SE per i piani attuativi 150 mq di SE per gli interventi diretti, in entrambi i casi nei lotti fondiari di riferimento. Tali valori vengono dimezzati nel caso delle altre destinazioni d'uso.
 - negli interventi diretti convenzionati, l'Amministrazione potrà indicare, in sede di relativo convenzionamento oltre le previsioni di cui alla relativa Scheda d'intervento, aree dove realizzare nuove piantumazioni nella misura massima di un albero d'alto fusto ogni 25 mq di SE.
3. In tutti gli interventi si dovrà mirare al massimo contenimento della impermeabilizzazione del suolo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - nei nuovi interventi urbanistici e edilizi e negli interventi di recupero e di ristrutturazione, la realizzazione di parcheggi pubblici e privati deve garantire la permeabilità delle aree più estesa possibile, attraverso la scelta di materiali e superfici che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche, e garantire altresì una dotazione di alberi ad alto fusto distribuiti nell'area in numero minimo di un albero ogni 80 mq. di parcheggio;
 - in tutti gli ambiti urbanizzati, ferme restando le quantità minime del 25% di verde sistemato a prato e/o con piantumazioni, **che diventa 15 % in caso di usi industriali**, è richiesta una superficie permeabile non inferiore al 35%, che può essere raggiunta con il concorso di pavimentazioni speciali, poggiate su sottofondo non cementizio, che garantiscono il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche.

Le sistemazioni tradizionali ancora conservate, come ad esempio la lastricatura dell'aia o del marciapiede fronte casa, dovranno essere mantenute e/o reintegrate secondo l'originaria configurazione, comunque con l'esclusione di gettato in cemento o finitura con asfalto.
4. Ad esclusione che per le aree di pertinenza con sistemazioni storiche o tradizionali degli edifici o complessi nelle classi c1 e c2 ed a condizione che vengano rispettate le dimensioni minime delle superfici permeabili come definite dalle presenti Norme, è ammessa la realizzazione di

piscine ad uso privato e dei volumi tecnici necessari per il loro corretto funzionamento, che dovranno comunque essere completamente interrati o collocati all'interno di edifici esistenti.

La costruzione delle piscine dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:

- la superficie della vasca non dovrà superare 60 mq., per le strutture private e 120 mq per le strutture ricettive; la profondità media non dovrà superare 1,60 ml.;
- la forma dell'invaso dovrà essere quadrata o rettangolare o curvilinea regolare, ad eccezione dei casi in cui potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
- il rivestimento della vasca, da realizzare in materiali non riflettenti, dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità neutre dei colori della sabbia o, in alternativa, nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia;
- eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,00 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità di 3,00 ml.; nel caso di piscine a servizio di strutture turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi;
- l'approvvigionamento idrico non dovrà in alcun modo dipendere dalla rete acquedottistica comunale; inoltre l'uso dell'acqua di eventuali pozzi privati dovrà essere limitato esclusivamente al riabboccamento del livello dovuto alla perdita di esercizio.

5. Il sistema di illuminazione delle aree di pertinenza all'interno dei centri abitati dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente in esso collocati e comunque sempre opportunamente schermati verso l'alto.

6. Per ciò che riguarda le nuove recinzioni o la sostituzione di quelle esistenti, è consentita la realizzazione di recinzioni con forme e disegno semplice in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura in pietra e/o mattoni a faccia vista o intonacata, oppure con siepi vive; esclusivamente per le parti non visibili da spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepe viva all'interno del resede. La recinzione potrà avere altezza massima di 2,00 ml., che nel caso di dislivello alla base dovrà essere misurata alla quota inferiore.
7. Negli spazi esterni pertinenziali all'interno degli ambiti urbanizzati sono sempre ammesse le opere e i manufatti che non hanno rilevanza edilizia, di cui all'art. 33 delle presenti Norme. In queste aree laddove consentiti in relazione alla classe dell'edificio principale, sono consentiti gli interventi di carattere pertinenziale ed è pertanto consentito realizzare portici o tettoie, anche fotovoltaiche, posti auto coperti con strutture mono - appoggio, ~~tutte con fondazioni non lineari né interconnesse~~, purché non riducano le superfici minime permeabili (>25 % della Sf) e non abbiano una dimensione superiore al 20 % della superficie coperta dell'edificio principale. E' consentita la realizzazione di tettoie sulle terrazze degli edifici esistenti, non ricompresi nelle invariati strutturali. Per le attività di ristorazione e per le attività ricettive, sono ammessi pergole o tettoie di altezza massima 3,00 ml di grandezza fino al 25 % degli spazi pertinenziali scoperti disponibili e comunque per un massimo di mq 150, nel rispetto dei rapporti di permeabilità vigenti. L'installazione di tali manufatti dovrà avvenire con semplici ancoraggi al suolo e senza opere murarie.
8. Nelle aree libere e negli spazi pertinenziali non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito di materiali edili o merci e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.

ARTICOLO 65.bis

Art. 65.bis Aree a progettazione unitaria

1. Nelle Aree a progettazione unitaria, qualsiasi intervento di trasformazione permanente dei luoghi può essere realizzato solo a seguito di una progettazione di sistemazione dell'intera area, con possibilità di individuazione di attuazione per sottoaree.
2. La progettazione unitaria, dovrà indicare il completo sviluppo nell'area nel suo complesso delle opere di urbanizzazione superficiali ed a rete necessarie agli interventi e un abaco completo dei materiali ammessi per le sistemazioni e le essenze per le alberature di corredo.
3. I movimenti terra necessari non dovranno determinare elementi di discontinuità fra le eventuali sottoaree , ma curare il raccordo morfologico fra le varie parti.

ARTICOLO 67

Art. 67 Disposizioni generali di tutela del territorio rurale

1. In coerenza con le disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale si dovranno seguire i seguenti indirizzi specifici definiti dal PIT avente valore di Piano Paesaggistico Regionale:
 - garantire azioni volte alla prevenzione del deflusso superficiale e dell'erosione del suolo (con particolare riferimento ai suoli argillosi), evitando rimodellamenti dei versanti che comportino instabilità idrogeologica e prevedendo:
 - la riduzione dell'estensione delle unità colturali nel senso del versante;
 - la massima copertura del suolo;
 - la predisposizione di sistemazioni idraulico-agrarie in grado di gestire i deflussi e compatibili con i valori paesaggistici;
 - una gestione dei sistemi forestali e a mosaico finalizzata al miglioramento e potenziamento delle loro funzioni di difesa idrogeologica.
 - 2. Al fine di preservare gli importanti valori ambientali e paesistici rappresentati dalle emergenze geomorfologiche e naturalistiche dei calanchi, delle crete e delle biancane, garantire azioni e programmi volti a evitare le attività di rimodellamento morfologico e messa a coltura, o di trasformazione in altra destinazione.
 - 3. Al fine di preservare gli elevati valori identitari, ambientali e paesistici del territorio rurale favorire:
 - il mantenimento dei tessuti a oliveto e degli altri coltivi d'impronta tradizionale che costituiscono un'unità morfologica e percettiva con gli elementi del sistema insediativo storico rurale;
 - la funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei versanti, mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti o la realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza idraulica, coerenti con il contesto paesaggistico.
 - 4. Al fine di valorizzare e riqualificare la struttura insediativa storica caratteristica delle Leopoldine della Val di Chiana, il presente piano operativo recepisce integralmente le disposizioni dello studio di fattibilità "Leopoldine in Val di Chiana", con valore di progetto di paesaggio.
 - 5. Nei tessuti interessati da riconversioni in colture specializzate di grande estensione con ridisegno integrale della maglia agraria, è indicato:
 - interrompere le pendenze più lunghe al fine di contenere i fenomeni erosivi;
 - equipaggiare la maglia agraria di una rete di infrastrutturazione paesaggistica articolata e continua, data dal sistema della viabilità di servizio e dal corredo vegetazionale, e da siepi e zone tampone rispetto al reticolo idrografico. Tale indirizzo risulta prioritario negli agroecosistemi aventi funzioni residuali di connettività ecologica tra nuclei e matrici forestali, individuati nella carta della rete ecologica del PIT/PPR come "Direttrici di connettività da riqualificare".

6. Prevedere interventi rivolti ad assicurare una densità faunistica sostenibile, con particolare riferimento agli ungulati, al fine di prevenire i danni alle colture arboree in fase di impianto, ai boschi in rinnovazione, alle produzioni agrarie, ed a mantenere la biodiversità negli ambienti forestali.
7. Al fine di migliorare i livelli di permeabilità ecologica del territorio di pianura e fondovalle, promuovere azioni e programmi volti ad assicurare:
 - l'aumento della sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive (anche con riferimento alla classificazione dell'area come zona vulnerabile da nitrati);
 - il miglioramento delle dotazioni ecologiche, anche attraverso la realizzazione di siepi e di zone tampone rispetto al reticolo idrografico;
 - l'impianto di nuclei boscati di latifoglie autoctone di collegamento tra nuclei forestali relittuali.
8. Al fine di preservare i valori naturalistici del territorio di pianura e fondovalle è opportuno favorire la tutela e valorizzazione delle relittuali aree di interesse naturalistico, con particolare riferimento al Lago di Montepulciano, perseguire azioni volte:
 - al miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle aree agricole circostanti e dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque;
 - alla riduzione dei carichi inquinanti provenienti dalle aree contigue (soprattutto di origine agricola) e dei processi di interrimento degli ecosistemi lacustri e palustri;
 - alla riduzione degli impatti legati alla presenza di specie aliene invasive.
9. Al fine di tutelare il paesaggio della bonifica della Val di Chiana:
 - limitare il più possibile effetti di frammentazione delle superfici agricole causate da grandi fasci infrastrutturali;
 - preservare, ove possibile, gli elementi strutturanti la maglia agraria ascrivibili alla bonifica leopoldina (sistemazioni idraulico-agrarie di piano, viabilità minore e vegetazione di corredo);
 - tutelare la leggibilità del sistema insediativo storico anche promuovendo interventi di recupero e valorizzazione delle ville granducali legati alla regimazione idraulica (quali dighe, ponti, canali, approdi, argini rialzati, bacini artificiali, mulini, pescaie, gore, caselli e chiuse...);
 - salvaguardare, riqualificare e valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali, promuovendo forme di fruizione sostenibile della via d'acqua e delle sue riviere.

Il P.O. prescrive, in particolare, il recepimento di tali indirizzi nell'ambito di formazione dei P.A.P.M.A.A., nell'ambito del progetto di miglioramento ambientale che dovrà attenersi alle disposizioni di cui al DGR 1223/2015.
10. In tutto il territorio rurale devono essere mantenuti nei loro caratteri formali e funzionali, di presidio idrogeologico e come elementi di qualificazione del paesaggio agrario:
 - le parti con sistemazioni agrarie storiche, in cui sono visibili e sufficientemente conservate sistemazioni dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole, effettuate secondo tecniche tradizionali;
 - i terrazzamenti ed i ciglionamenti;
 - le opere di regimazione idraulica, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque;
 - la viabilità storica, compreso quella campestre ed i sentieri;
 - le opere di regimazione idraulica, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque;
 - le siepi arboreo arbustive, i viali e nuclei arborati e le alberature segnaletiche.

Qualora tali elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di P.A.P.M.A.A. o facciano parte di piani o progetti che comportano il mutamento della destinazione d'uso degli edifici e delle aree, dovranno esserne forniti dettagliato censimento e descrizione.
11. Per tutti gli interventi nel territorio rurale si dovrà garantire la conservazione di tutti i manufatti storici minori quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, nonché la manutenzione ed il ripristino di siepi ed altri elementi vegetali e di arredo, anche non localizzati in cartografia, per i quali sono ammissibili e prescritti la manutenzione ed

il recupero con le tecniche del restauro, la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, mantenendo o riproponendo le medesime specifiche caratteristiche formali dell'opera muraria interessata e adottando le stesse tecniche costruttive.

12. Nel territorio rurale, salvo il deposito temporaneo di prodotti e materiali di lavorazione, sono vietate le attività di depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto.

13. In tutto il territorio rurale si dovrà:

- contenere la dispersione degli insediamenti, anche a destinazione non agricola;
- limitare la deviazione e l'asfaltatura delle strade vicinali o poderali sterrate;
- evitare l'eliminazione della vegetazione isolata non colturale a meno di compensazioni di equivalente impatto ambientale;
- evitare la recinzione del resede dei fabbricati, da realizzare se necessaria sulla base di oggettive motivazioni, con essenze arboree o arbustive di altezza massima 1,5 ml e temporanee rete metalliche o staccionate con pali in legno incrociati, evitando ogni altra tipologia riconducibile ad ambiti urbani;

14. In particolare, con riferimento ai sub sistemi di paesaggio individuati dal PS:

- nei sub - sistemi di Montepulciano e delle Crete non è ammessa la realizzazione di serre fisse o temporanee, né l'attività di agriturismo;
- nelle aree di notevole interesse pubblico soggette a vincolo paesaggistico (ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs 42/2006) ricadenti nel sub sistema delle Crete ~~e quello di Montepulciano~~ non è ammessa la realizzazione degli impianti sportivi pertinenziali all'aperto di cui al successivo art. 87;
- nel sub-sistema del lago di Montepulciano, si dovrà evitare il drenaggio del Lago a causa dei prelievi idrici per fini agricole o altri, in quanto verrebbe messo a repentaglio il canneto e la tipica flora e fauna delle zone umide; si dovranno adottare tutte le misure per il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee.

15. Per gli interventi relativi gli Impianti a rete e puntuali nel territorio rurale:

- sono ammissibili l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni, tranne che nelle zone circostanti le aste fluviali. In queste ultime zone, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento trasversale;
- gli impianti a rete di cui all'alinea precedente, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, devono essere, in tutto il territorio rurale, preferibilmente interrati. Si dovranno comunque localizzarli nei corridoi già presenti, lungo le strade, le testate dei campi e comunque in modo da recare il minor pregiudizio possibile all'ambiente rurale e alla immagine paesaggistica con divieto espresso di disporli lungo i crinali;
- Degli impianti puntuali per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni deve essere mitigato l'impatto visivo con la messa in opera, sino ai limiti massimi di compatibilità con l'efficienza degli impianti medesimi, di mascherature vegetali con specie tipiche, autoctone o naturalizzate. La collocazione di nuove antenne per la telefonia mobile dovrà rispettare quanto disciplinato dal vigente piano comunale delle stazioni radiobase;
- In tutto il territorio rurale, eccettuati i boschi ed i corridoi ecologici, sono inoltre ammissibili la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di piccoli impianti tecnici ad uso privato quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, e simili. Tali cabine elettriche devono avere superficie coperta non superiore a 4 metri quadrati, e altezza non superiore a 2,20 metri, essere tinteggiati con tonalità tendenti alle terre di Siena e mascherati con specie vegetali autoctone.

16. Eventuali nuove aree destinate a parcheggio nel territorio rurale sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture lastricate.

ARTICOLO 70

Art. 70 Programmi Pluriennali Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale

1. Nell'esercizio delle attività agricole, le aziende dotate delle superfici fondiari minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste dalla normativa vigente o dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) nei casi previsti dalla L.R. 65/2014
2. I Programmi Aziendali assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014, e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi:
 - nuova edificazione di una o più abitazioni rurali per un volume complessivo uguale o superiore i 600 mc;
 - riconversione e trasferimento di volumetrie agricole anche dismesse per realizzare abitazioni rurali per un volume complessivo uguale o superiore i 600 mc;
 - nuova edificazione di annessi rurali o di abitazioni e annessi rurali per un volume complessivo uguale o superiore a 3.000 mc fuori terra o 4.000 mc di volume compreso interrati o seminterrati;
3. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il Programma Aziendale censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. In particolare dovranno essere censite le seguenti emergenze paesaggistiche e dotazioni ambientali presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:
 - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
 - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
 - individui arborei a carattere monumentale ai sensi della normativa vigente;
 - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
 - corsi d'acqua naturali o artificiali;
 - rete scolante artificiale principale;
 - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
 - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale anche censiti da Enti pubblici territoriali;
 - viabilità rurale esistente;
 - nuclei arborati;
 - boschi e tipologie forestali;
 - aree tartufigene;
 - emergenze faunistiche.
4. Il P.A.P.M.A.A. censisce le parti del territorio aziendale ricadenti in area vincolata o di particolare valore paesaggistico e naturalistico (vincoli D.lgs. 42/2004 per decreto o ex lege, aree di pertinenza individuate dal P.T.C.P. di Siena, SIR...) prestando, nelle valutazioni e nella proposta dei miglioramenti ambientali, particolare attenzione alle salvaguardia delle emergenze ed alla eliminazione delle aree di degrado e delle criticità del territorio di riferimento come definiti dal P.S., dal P.T.C.P. e dal Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico.
5. I Programmi Aziendali nella localizzazione delle aree di trasformazione e delle pertinenze degli interventi limitano al massimo la sottrazione di suolo coltivabile e perseguono il recupero di suolo agrario dove possibile.
6. I P.A.P.M.A.A. valutano gli effetti attesi degli interventi programmati sulle risorse ambientali e paesaggistiche e danno conto delle misure adottate per il contenimento del consumo di suolo agricolo.
7. Le opere di miglioramento ambientale previste nei P.A.P.M.A.A. dovranno attenersi alle disposizioni del DGR 1223/2015.

ARTICOLO 71

Art. 71 Criteri per gli interventi di miglioramento fondiario per la tutela e valorizzazione paesistico- ambientale

1. Gli interventi connessi all'attività agricola da attuare attraverso P.A.P.M.A.A. e/o sistemazioni ambientali sono subordinati alla sottoscrizione di specifico impegno riguardante le seguenti azioni:
 - mantenere la coltivazione del fondo agricolo
 - mantenere, ripristinare e migliorare gli elementi strutturanti del paesaggio agrario e del territorio agricolo quali il reticolo delle acque, i terrazzamenti ed i ciglionamenti, i percorsi e la viabilità esistente, le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate che caratterizzano il paesaggio della pianura, la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie, la trama dei corsi d'acqua e della viabilità storica;
 - rimettere a coltura i campi abbandonati anche per fini faunistici;
 - impiegare tecniche di impianto di specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi in particolare relativamente a filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi e siepi a delimitazione dei fondi agricoli;
 - evitare la recinzione di fondi agricoli, dei prati-pascolo e delle aree boscate, salvo diverse prescrizioni dei Piani di settore e comunque entro i limiti previsti dalla normativa vigente per la per la salvaguardia dei fondi dai grossi predatori, purché senza impedimento del transito per altre speie animali;
 - realizzare eventuali interventi di regimazione idraulica e/o di consolidamento dei terreni;
 - ripristinare gli eventuali luoghi degradati;
 - impiegare dove possibile metodi di produzione biologica, valorizzare gli ecosistemi e le emergenze floro- faunistiche, in particolare nei contesti di principale pregio naturalistico;
 - adottare specifiche misure finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione delle altre risorse naturali, mediante misure di riconnessione ecologico-ambientale;
 - adottare specifiche misure finalizzate alla tutela della risorsa acqua, anche sotterranea, incentivando il recupero delle acque reflue e privilegiando opere idrauliche di risparmio idrico e stoccaggio temporaneo (laghetti);
 - provvedere al corretto smaltimento dei reflui, realizzando strutture di stoccaggio dove necessario, e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli;
 - ricostruzione e potenziamento dei corridoi ecologici,
 - sostituzione delle conifere con piante autoctone;
 - recupero o riapertura della viabilità minore con valore escursionistico anche con funzionalità ciclabile.
2. Nell'ambito degli interventi consentiti attraverso P.A.P.M.A.A., sono considerati miglioramenti ambientali prioritari quelli indicati nella disciplina dei sottosistemi e ambiti e il ripristino della tessitura agraria di pregio e delle sistemazioni tradizionali e quelli indicati dal DGR 1223/2015.
3. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.
4. Possono essere considerate opere di sistemazione ambientale quelle opere volte a:
 - garantire la sistemazione idraulico-agraria del fondo;
 - garantire la tutela ed il mantenimento della viabilità minore pubblica e di uso pubblico;
 - tutelare e mantenere in vita le alberature monumentali così come disposto con apposita legge regionale;
 - tutelare e mantenere in vita la vegetazione di interesse ambientale e paesaggistico, come ad esempio la vegetazione ripariale, i filari e le siepi arboreo-arbustive e gli oliveti tradizionali;
 - conservare i terrazzamenti collinari storici e qualunque altro segno del paesaggio agrario consolidato, ogni componente del reticolo idrografico superficiale;
 - ripristinare aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o mal utilizzo dei suoli, privilegiando la rimessa a coltura e valorizzando le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali;

- recuperare tabernacoli, edicole, piccoli edifici religiosi, elementi di raccolta delle acque o altro elemento di valore storico, architettonico o culturale presenti all'interno dell'area di pertinenza di un edificio o complesso edilizio o all'interno delle proprietà di un'azienda agricola.

ARTICOLO 72

Art. 72 Nuove abitazioni rurali tramite P.A.P.M.A.A.

1. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime può, se sussistono le condizioni urbanistiche, richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il P.A.P.M.A.A.
2. Nel sub - sistema del lago di Montepulciano è vietata la realizzazione di nuove abitazioni rurali. Sono consentiti interventi di nuova edificazione di abitazioni rurali solo per lo IAP e quindi con esclusione di coadiuvanti e salariati, nei seguenti ambiti:

- Sub sistema delle Crete
- Sub sistema di Montepulciano

Negli altri sub- sistemi è ammessa la nuova edificazione di abitazioni rurali solo per lo IAP e coadiuvanti e quindi con esclusione dei salariati.

3. Ferma restando la quota di annessi agricoli da mantenere a servizio del fondo è consentita la realizzazione di nuove abitazioni tramite la riconversione o il trasferimento di volumetrie esistenti a destinazione agricola non più necessari, con l'obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto che deve risultare dagli elaborati a corredo del P.A.P.M.A.A.
4. Le nuove abitazioni rurali dovranno essere di pianta regolare e sono da preferire di norma volumetrie compatte, con prevalenza dei pieni sui vuoti, finestre e porte di dimensioni tradizionali e osservare le seguenti prescrizioni;
 - la superficie edificabile (SE) delle nuove abitazioni rurali avrà il limite massimo di mq 150,00 ciascuna; le eventuali autorimesse al piano terra, non potranno superare la superficie di 25 mq per ogni nuova unità abitativa;
 - le abitazioni rurali avranno altezza massima corrispondente a 2 piani, con altezze nette interne non superiori a ml. 2,80; ad un piano nel caso in cui l'eventuale piano interrato misuri fuori terra oltre m 1,20;
 - eventuali scale esterne sono ammesse esclusivamente se limitate ad una per ogni edificio e di tipo tradizionale (appoggiata a terra, sottoscala chiuso da muro, ecc.); le coperture dovranno preferibilmente essere a falde inclinate, con pendenze comprese tra il 27 e il 30%. Sono comunque consentiti i tetti verdi, le soluzioni tese a limitarne la visibilità e gli impatti sul paesaggio e quelle volte al risparmio energetico;
 - non sono consentiti i terrazzi a tasca, i balconi e le tettoie a sbalzo, le logge ed i portici con pilastri e parapetti in cemento armato e le scale esterne in aggetto. Eventuali portici e loggiati saranno preferibilmente posti all'interno della sagoma dell'edificio, e se separati o aggettanti dovranno essere integrati per forma e materiali agli edifici principali e per questo, avere forme semplici ed essere realizzati con materiali coerenti all'insieme;
 - i loggiati e porticati, le limonaie ed anche eventuali strutture in materiale trasparente, delle abitazioni rurali, concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del volume complessivo richiesto o autorizzato e per stabilire l'eventuale assoggettamento del P.A.P.M.A.A. a piano attuativo;
 - dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, oppure proporre un linguaggio contemporaneo, con materiali innovativi che sappiano integrarsi in quanto a capacità di invecchiamento e durevolezza con il contesto rurale, finalizzando l'intervento a riqualificare o creare nuovi paesaggi di qualità;

- il sistema di illuminazione esterna e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici deve essere previsto nella redazione delle norme del Programma Aziendale ed ha valore prescrittivo;
- i materiali, le tecniche costruttive i caratteri e le finiture devono assicurare un elevato livello di qualità edilizia e di integrazione con il contesto ed il paesaggio: le facciate degli edifici saranno opportunamente rifinite in intonaco a base di calce o in muratura facciavista ed è comunque vietato l'uso di materiali e di finiture plastiche o al quarzo;
- sono vietate le tinteggiature di colore bianco o simile dovendosi privilegiare le tonalità delle terre o comunque intonate con l'ambiente rurale;
- nei nuovi interventi, i cavi della rete telefonica ed elettrica dovranno essere interrati o collocati razionalizzando i percorsi in vista, sia quelli aerei, sia quelli sulle murature; tale criterio si applicherà anche nei casi di intervento sulle reti esistenti;
- per le superfici accessorie o pertinenziali al servizio alle singole unità immobiliari a destinazione di residenza rurale, si deve prioritariamente recuperare gli annessi ed i manufatti esistenti;
- il sistema di illuminazione e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici deve essere prevista nella redazione delle norme P.A.P.M.A.A. ed ha valore prescrittivo;
- i locali disposti ad un eventuale livello interrato dovranno avere accesso interno; l'accesso esterno al piano seminterrato è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la realizzazione di rampe impattanti.

ARTICOLO 73

Art. 73 Nuovi annessi agricoli attraverso P.A.P.M.A.A.

1. I nuovi annessi agricoli per conduzione agricola professionale, da realizzare tramite Programma Aziendale, dovranno avere caratteristiche di semplicità ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata e dotandoli di una adeguata flessibilità; per magazzini, rimesse e simili si dovranno utilizzare adeguate tecniche e materiali per la struttura portante e per il tamponamento dell'edificio, con particolare attenzione per l'efficacia del loro ciclo produttivo; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica.
2. Si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - i nuovi annessi agricoli, che non potranno mutare la destinazione d'uso agricola, dovranno anch'essi avere caratteristiche di semplicità, ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata e dotandoli di una adeguata flessibilità; per magazzini, rimesse e simili si dovranno utilizzare preferibilmente materiali leggeri per il tamponamento dell'edificio e adeguate tecniche e materiali per la struttura portante, con particolare attenzione per l'efficacia del loro ciclo produttivo (es. legno); le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica; le cantine dovranno preferibilmente essere interrate o seminterrate o comunque cercare la massima integrazione con il paesaggio, anche attraverso l'uso di materiali appropriati e linguaggi innovativi; gli altri edifici per la trasformazione dei prodotti agricoli e per le altre attività di servizio (uffici, spazi di rappresentanza, ecc.), si dovrà ricercare una forte relazione con il contesto, per dimensione, tipo e materiali, garantendo l'utilizzo dei caratteri architettonici e tipologici propri dell'edilizia rurale anche con materiali e tecnologie della contemporaneità;
 - le cantine parzialmente o totalmente interrate devono considerare la morfologia del suolo e le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, riducendo al minimo le modificazioni del terreno, utilizzando e ottimizzando le sistemazioni agrarie esistenti, scarpate, dislivelli, minimizzando la visibilità delle rampe di accesso carrabili e dei nuovi fronti di costruito. Deve comunque essere privilegiato l'uso della viabilità esistente e gli sbancamenti devono essere limitati allo strettamente necessario per il ciclo produttivo. Si dovranno ridurre al minimo le superfici esterne, per le quali si devono appropriatamente definire i caratteri e

- le finiture, affinché se ne possa verificare la compatibilità con il contesto;
- non è ammessa la realizzazione di parate e strutture coperte temporanee, necessarie alla lavorazione, senza il necessario titolo autorizzativo. Qualora tali strutture siano fisse esse concorrono alla determinazione della volumetria complessiva richiesta o autorizzata e per stabilire l'eventuale assoggettamento a piano attuativo;
 - ~~è ammissibile la realizzazione di uffici proporzionate alla pianta organica dell'azienda e strutture di servizio, quali i locali per la vendita e per la degustazione, ognuno per un massimo del 15 % fino a 1.000 mq, 10 % fino ai 2.000 mq, 15 % oltre i 2.000 mq di SE di nuova edificazione ed esclusivamente qualora l'azienda non disponga di idonee strutture adeguatamente attrezzabili, mentre si esclude la possibilità di realizzare nuove volumi edilizi per aree espositive, musei, sale convegni o congressi. In nessun caso sono ammesse nuove volumetrie per attività integrative a quelle agricole (inclusa quella agrituristica), che non abbiano cioè attinenza diretta con le attività produttive svolte dalla azienda stessa (ad esempio Corsi di formazione).~~
3. Le sistemazioni esterne devono prevedere specie arboree idonee, quali quelle esemplificate al successivo art. 89 Formazioni vegetali e specie tipiche nel territorio rurale, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente.
 4. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere limitati al massimo e realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulla base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

ARTICOLO 76

Art. 76 Ulteriori manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A.

1. Alle aziende agricole è consentita la realizzazione di manufatti, non soggetti alla presentazione di programma aziendale, che non possono mutare la destinazione d'uso agricola e che non entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente dell'azienda.

Tali manufatti, strettamente necessari alla conduzione dei fondi, sono distinti in base alla durata e alla necessità di trasformazioni permanenti come segue:

- a) manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2015) semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie;
- b) manufatti aziendali temporanei con le caratteristiche di cui al punto a) realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 c. 3 lettera a) L.R. 65/2015);
- c) manufatti aziendali non temporanei, comprese le serre fisse, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo (art. 70 c. 3 lettera b) L.R. 65/2015).

2. **I manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni** (art. 70 c. 1 L.R. 65/2015) sono semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie hanno spiccate caratteristiche di temporaneità. L'installazione di tali manufatti è consentita alle condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento 63/R, con l'obbligo di collocarli comunque in posizioni che ne limitino il più possibile la visibilità (in prossimità di edifici o nuclei esistenti o al limite di aree boscate o impluvi collinari, ecc.). Alla comunicazione indirizzata al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato nelle materie agricole che giustifichi le dimensioni del manufatto, le effettive esigenze temporanee dell'azienda e le soluzioni alternative allo scadere dei due anni.

In particolare tali manufatti dovranno essere concepiti per un'adeguata reversibilità, con particolare attenzione per l'efficacia del ciclo produttivo, così da facilitare lo smontaggio, il recupero e il riciclaggio delle diverse parti.

Le Tipologie ammesse sono quelle relative ai manufatti prefabbricati leggeri ~~quali quelli previsti dal DPGR 63/R/2016, in particolare ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera g)~~ e sono assimilati ai manufatti prefabbricati piccoli manufatti in legno progettati ispirandosi al manuale ARSIA "Costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli" in legno o metallici non riflettenti con le pareti tinteggiate con colori adeguati al contesto.

3. **I manufatti aziendali temporanei come al punto a) realizzati per un periodo superiore a due anni** (art. 70 c. 3 lettera a) L.R. 65/2015) hanno le medesime caratteristiche di quelli descritti al comma precedente, ma possono essere mantenuti per la durata dell'attività e delle esigenze aziendali e rimossi alla dismissione dell'attività. L'installazione di tali manufatti è consentita alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 2 dello stesso Regolamento 63/R. Negli atti del procedimento abilitativo inviati al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato nelle materie agricole che giustifichi le dimensioni del manufatto e una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa.

Le Tipologie ammesse sono quelle relative ai manufatti prefabbricati leggeri ~~quelli previsti dal DPGR 63/R/2016, in particolare ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera g)~~ e sono assimilati ai manufatti prefabbricati piccoli manufatti in legno progettati ispirandosi al manuale ARSIA "Costruire in legno - progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli" o prefabbricati leggeri metallici non riflettenti, in entrambi i casi di dimensioni massime pari a 150 mq di SE ed in misura massima di uno per azienda, con esclusione di tali indicazioni in caso di installazione di serre.

4. **I manufatti aziendali non temporanei, comprese le serre fisse, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo** (art. 70 c. 3 lettera b) L.R. 65/2015) possono essere mantenuti per tutta a durata dell'attività e delle esigenze dell'azienda agricola. L'installazione di tali manufatti è consentita alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 3 dello stesso Regolamento 63/R. Negli atti del procedimento abilitativo inviati al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato nelle materie agricole che giustifichi le dimensioni del manufatto, una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa e l'introduzione di interventi di miglioramento e mitigazione ambientale. Tali manufatti potranno avere dimensioni massime pari a 40 mq di SE ed essere in misura massima di uno per azienda, con esclusione di tali indicazioni in caso di installazione di serre.

La realizzazione di serre fisse è ammessa limitatamente al sistemi di paesaggio della pianura bonificata.

La realizzazione di strutture a tunnel è subordinata alle seguenti condizioni:

- che abbiano teli di copertura verdi / grigi / oca scuro con esclusione del bianco o simile;
- che siano lasciati aperti ai due estremi, senza alcun tipo di chiusura;
- che mantengano un profilo interamente curvilineo **o anche della sola copertura con quindi privo di tratti rettilinei- "gambe" laterali verticali;**
- che siano semplicemente ancorati, privi di platea o pavimentazione interna;
- che abbiano un'altezza massima **al colmo** di 6,00 m., **larghezza di 12,00 ml** e lunghezza massima di 30 m.
- che ci sia un impegno ad obbligo di rimozione in caso di cessazione attività di produzione di fieno o in caso di risoluzione anticipata di eventuali contratti d'affitto.

5. Di norma è consentita la realizzazione di un solo manufatto per ogni azienda agricola a condizione che non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze non legittime o incongrue esistenti vengano rimosse. L'articolazione in più manufatti deve rispondere a specifiche esigenze funzionali e di inserimento nel contesto da esplicitare nella relazione tecnica. Ove esista un altro manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento.

6. Nella realizzazione dei manufatti dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con il carattere temporaneo degli stessi, preferibilmente in legno. Eventuali scelte di tipologie e/o materiali diversi dovranno essere opportunamente motivate e dettate da esclusive esigenze

legate alla specificità delle attività produttive agricole.

7. E' ammissibile la realizzazione di uffici proporzionate alla pianta organica dell'azienda e strutture di servizio, quali i locali per la vendita e per la degustazione, ognuno per un massimo del 15 % fino a 1.000 mq, 10 % fino ai 2.000 mq, 15 % oltre i 2.000 mq di SE di nuova edificazione ed esclusivamente qualora l'azienda non disponga di idonee strutture adeguatamente attrezzabili, mentre si esclude la possibilità di realizzare nuove volumi edilizi per aree espositive, musei, sale convegni o congressi. In nessun caso sono ammesse nuove volumetrie per attività integrative a quelle agricole (inclusa quella agrituristica), che non abbiano cioè attinenza diretta con le attività produttive svolte dalla azienda stessa (ad esempio Corsi di formazione).

ARTICOLO 77

Art. 77 Manufatti agricoli per l'agricoltura amatoriale e per il ricovero di animali domestici

1. L'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale e per il ricovero di animali domestici è consentita alle condizioni di cui all'art. 12 del Regolamento 63/R e a condizione che l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.
2. Per l'installazione del manufatto dovrà essere sottoscritto impegno a:
 - non alienare separatamente dal fondo il manufatto richiesto;
 - conservare e, ove necessario, migliorare tutti gli elementi caratteristici del paesaggio agrario presenti sul fondo;
 - demolire il manufatto e ripristinare il sito al venir meno anche di uno solo degli impegni di cui ai punti precedenti ed al cessare dell'attività agricola.

La disponibilità delle superfici fondiarie da mantenere in produzione e degli animali deve risultare da asseverazione da parte di tecnico abilitato nelle materie agricole.

3. La Superficie Coperta massima realizzabile in relazione alla superficie fondiaria minima da mantenere in produzione accorpata è definita con riferimento al tipo di coltivazione secondo i seguenti parametri:

Uso del suolo	SC massima 20 mq.
Orti irrigui	0,1 ettari
Vigneti e frutteti specializzati	0,1 ettari
Oliveti specializzati	0,3 ettari
Seminativi	0,8 ettari
Boschi, pascoli, pascoli arborati e cespugliati	3 ettari
Castagneto da frutto, arboricoltura e tartufaie	1,5 ettari

Per fondi agricoli con diverso ordinamento la superficie fondiaria minima da mantenere in produzione si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti colturali ottenuti dividendo la superficie di terreno in produzione per ogni qualità colturale e la superficie minima indicata.

Per fondi agricoli che superano l'unità di la superficie fondiaria minima come somma dei quozienti colturali sopra definiti per ogni decimo di quoziente in aumento (1/10) la dimensione dell'annesso può essere ampliata in ragione di un metro quadrato di superficie coperta fino ad un massimo di 40 mq.

Tipo di allevamento	n. massimo capi	Superficie Agricola minima	Superficie Coperta massima
Api	15 arnie	0,15 ettari	20 mq
Avicoli	12	0,15 ettari	20 mq
Conigli	4 riproduttori	0,15 ettari	20 mq
Ovini/caprini	fino a 5 capi	0,1 ettaro/capo adulto	20 mq
Suini	2 capi adulti	0,5 ettari	20 mq
Equini	fino a 2 capi	0,5 ettari	30 mq

4. Pe il ricovero degli animali domestici, la Superficie Coperta di manufatto realizzabile è definita con riferimento al tipo di allevamento amatoriale secondo i seguenti parametri:
Tali manufatti dovranno mantenere una distanza di almeno 20 metri dal confine di proprietà e una distanza di almeno 40 metri dalle abitazioni e spazi collettivi di terzi, mentre non potranno essere comunque posizionati a meno di 15 metri dall'abitazione del richiedente
5. Le strutture previste al comma 3 si possono cumulare con quelle previste al comma 4 fino a un massimo di 70 mq
6. I manufatti per l'agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:
 - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
 - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
 - altezza misurata in gronda non superiore a 2,40 ml.
 - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
 - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
 - rispetto delle distanze dai fabbricati e da luoghi pubblici eventualmente regolamentate dall'Amministrazione.

Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica.
7. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate nelle modalità definite al successivo art. 85.

ARTICOLO 80

Art. 80 Interventi sugli edifici esistenti nel territorio rurale

1. Ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente, quale sia la destinazione d'uso in atto o prevista, ad eccezione di quanto specificato per le aziende agricole al successivo comma 2, deve sempre osservare i limiti stabiliti dalla classe indicata dalle Tavole di P.O..
2. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente delle aziende agricole si dovrà:
 - per gli edifici a cui il P.O. attribuisce le classi c1, c2 e c3, i limiti alle opere ed agli interventi stabiliti agli art. 21, 22 e 23, di cui al precedente Titolo III, dovranno essere osservati anche dalle aziende agricole, sia nell'ambito degli interventi degli interventi diretti, che nell'ambito di quelli previsti dai P.A.P.M.A.A.;
 - per gli edifici a destinazione d'uso agricola in classe c4, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso, alle aziende agricole sono consentiti tutti gli interventi di cui agli artt. 71 e 72 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;

- qualora per edifici, complessi e spazi aperti nel territorio rurale non sia riportata alcuna sigla corrispondente ad una classe, equiparandoli agli edifici in c4, si intendono ammessi tutti gli interventi di cui agli artt. 71 e 72 della L.R. 65/2014 e s.m.i..

Nel caso di demolizione e ricostruzione si devono osservare integralmente i criteri insediativi e le caratteristiche per i nuovi edifici e manufatti rurali di cui all'art. 73 e 74 delle presenti Norme.

3. I P.A.P.M.A.A. devono osservare i limiti stabiliti per le classi c1, c2 e c3, come specificato al precedente comma. Nel caso di edifici aziendali a destinazione d'uso agricola in classe c4 e sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, anche in assenza di piano aziendale sono sempre consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i..

ARTICOLO 81

Art. 81 Destinazioni d'uso ammissibili negli edifici esistenti

1. Per gli edifici esistenti nel territorio rurale del Comune di Montepulciano valgono le seguenti prescrizioni:

a) per gli edifici a destinazione d'uso agricola, gli usi consentiti sono quelli di abitazioni, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole ed agriturismo, osservando comunque i limiti d'intervento attribuiti dal presente P.O. se nelle classi c1, c2 e c3, anche nell'ambito dei P.A.P.M.A.A.; l'utilizzazione a destinazione agricola di tipo agrituristico (compresi i servizi di supporto) di edifici esistenti aventi idonee caratteristiche e di ex annessi è ammessa secondo le disposizioni di legge con le seguenti prescrizioni:

- se gli edifici presentano caratteri di interesse storico architettonico o documentale (classe c1, c2 e c3 di valore documentale e tipologico - paesistico), gli interventi dovranno essere mirati esclusivamente al loro recupero con gli interventi ammessi dal presente piano.
- se gli edifici sono privi di interesse storico architettonico o documentale o tipologico, (classe c4 e c5) possono, essere demoliti e ricostruiti, e a secondo i casi, anche con diversa collocazione nell'area di intervento, fino a parità di superficie edificata o edificabile (SE), nel rispetto di quanto disposto al precedente Art. 74 Criteri insediativi dei nuovi edifici e manufatti rurali e con le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - > i materiali, i colori, le coperture, gli elementi di finitura e le tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale locale: colori tenui riferiti ai colori della terra nella gamma dal calce all'ocra, la muratura in pietra a vista o in mattoni di recupero o invecchiati, le coperture a falde con inclinazione tradizionale (evitando sfalsamenti delle falde sullo stesso corpo di fabbrica), il manto in coppi e tegole di recupero o invecchiati, gli infissi con forme e dimensioni tradizionali e privi di persiane o altri oscuramenti estranei alla tradizione locale;

Non sono ammessi nuovi volumi a supporto dell'attività agrituristica, i locali accessori e di servizio sono consentiti esclusivamente all'interno dei volumi esistenti, ristrutturati o sostituiti.

- b) per gli edifici a destinazione d'uso residenziale, oltre alle strutture turistiche extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, sono ammesse anche le attività di servizio, quali quelle di strutture associative nei settori socio-sanitario e culturale e gli studi professionali compatibili; in ogni caso gli edifici ed
o manufatti pertinenziali devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale, salvo quando eventualmente specificato diversamente nelle Tavole di P.O.; per gli edifici pertinenziali alla residenza (snr), esistenti alla data di adozione del PO, è ammesso il recupero a fini residenziali, ricettivo extra alberghiero anche con unità immobiliari separate, subordinato alla realizzazione di miglioramenti ambientali complessivi dell'area fondiaria e dell'insieme delle pertinenze che vi insistono e purché non si riducano le

- superfici minime dei locali ad uso di rimessa, cantina o deposito e spazi accessori richieste dalle presenti Norme, al successivo art. 82, comma 5;
- c) per le abitazioni rurali è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza civile e sono inoltre ammesse le altre attività di servizio, di cui alla precedente lettera b) e i laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri);
per gli alloggi di tipo agriturismo, laddove scaduti i termini del vincolo alla destinazione d'uso, in coerenza con quanto disciplinato al precedente punto a) sono ammesse i seguenti usi:
- se gli edifici presentano caratteri di interesse storico architettonico o documentale (classe c1, c2 e c3), è possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza civile, alle condizioni dettate dalle presenti Norme al successivo art. 82 e senza possibilità di ampliamento; sono inoltre ammesse le altre attività di servizio, di cui alla precedente lettera b) e i laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri);
 - se gli edifici sono recenti e privi di interesse storico architettonico o documentale o tipologico, sono ammesse le attività di servizio, quali quelle di strutture associative nei settori socio-sanitario e culturale, i laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri) e gli altri usi di cui alla successiva lettera e) e le attività direzionali e di servizio quali le strutture di assistenza sociale e sanitaria, i centri per la cura e la riabilitazione, le case di riposo e le residenze protette e i centri per la formazione aziendale e i centri di informazione e formazione culturale e/o ambientale;
- d) per gli edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa, magazzino o simile in classe c1, c2 e c3 di valore documentale e tipologico - paesistico, per il particolare pregio o significatività dell'edificio, sono ammesse la residenza e le destinazioni d'uso di cui alla precedente lettera b);
- e) per gli edifici strumentali agricoli (annessi) o comunque con uso di rimessa e deposito privi di interesse storico architettonico o documentale o tipologico - equiparati alla classe c4 e C5 dal PO - non ricadenti nei casi di cui al successivo comma 2, è consentito il mutamento di destinazione d'uso per attività di servizio all'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali, magazzini e depositi, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri). In tale caso è ammesso un incremento della SE interna, fino ad un massimo del 50%;
- f) per le Ville presenti nel territorio rurale, elencate al successivo comma 2, al fine di mantenere l'unitarietà degli spazi e per i valori che rappresentano, oltre all'uso agricolo e quello residenziale sono consentite le destinazioni d'uso turistico ricettive (alberghi, RTA, residence), ai sensi della L.R. 42/2000 e s.m.i. e quelle direzionali e di servizio, quali le strutture di servizi di assistenza sociale e sanitaria, i centri per la cura e la riabilitazione, le case di riposo e le residenze protette e i centri per la formazione aziendale e i centri di informazione e formazione culturale e/o ambientale;
- g) per gli edifici destinati ad attività artigianali e industriali e altre attività comunque non agricole presenti nel territorio rurale, anche non classificati, sono ammesse le attività compatibili con il contesto rurale, ovvero attività di servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali, magazzini e depositi, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento; è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014; nel caso in cui tali edifici insistano nelle pertinenze di complessi edilizi già ad uso residenziale, potranno mutare destinazione d'uso verso le destinazioni d'uso ammissibili per i casi di cui al precedente punto b), attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione fino ad un massimo di 450 mq di SE. Eventuali superfici eccedenti tale limite non potranno essere ricostruite o diversamente recuperate. Nel caso in cui edifici così destinati insistano nelle pertinenze di complessi edilizi già ad uso residenziale o siano a ridosso del tessuto urbano potranno mutare destinazione d'uso verso quelle ammissibili per i casi di cui alla precedente lettera b), attraverso interventi di sostituzione edilizia fino ad un massimo di 450 mq di SE, senza ampliamento e recupero del 10% della SE esistente oltre i 450 mq, sempre a fronte della demolizione integrale del manufatto oggetto di cambio d'uso;
- h) per gli edifici destinati ad attività turistico-ricettive è consentito il mutamento di

destinazione d'uso, previa approvazione di specifico Piano di Recupero, per le attività direzionali e di servizio quali le strutture di assistenza sociale e sanitaria, i centri per la cura e la riabilitazione, le case di riposo e le residenze protette e i centri per la formazione aziendale e i centri di informazione e formazione culturale e/o ambientale.

2. Non è consentito cambiare destinazione d'uso agli annessi agricoli costruiti sulla base di Piani Aziendali ai sensi della L.R. 10/79 e a quelli costruiti sulla base dei PMAA ai sensi della L.R. 64/95 e successive modifiche e integrazioni, ~~né agli annessi agricoli condonati come tali.~~
3. Le Ville di cui al precedente comma, lettera f) sono:
 - Villa Buonviaggio;
 - Villa Bianca;
 - Villa Bossona;
 - Villa Buschetti;
 - Villa Fiorelli;
 - Villa Grazianella;
 - Villa Poggiano;
 - Poggio Alla Sala;
 - Villa Svetoni;
 - Torrione della Fila;
 - Fattoria Le Capezzine.

Il loro recupero a fini turistico-ricettivi è consentito alle seguenti condizioni:

- alla redazione di un progetto unitario, esteso anche alla corrispondente area di riferimento;
 - nel caso di complessi ed edifici appartenenti ad aziende agricole, alla approvazione preliminare di un Piano di Recupero che individui la non strumentalità degli immobili oggetto dell'intervento, le regole di insediamento di cui agli artt. 73, 74 e 82, la definizione delle sistemazioni esterne, delle urbanizzazioni primarie e della viabilità.
4. Nel caso di interventi di recupero per destinazione d'uso turistico-ricettiva sono compatibili anche i seguenti usi:
 - gli usi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente nei locali posti al piano terreno ed in ambiti facilmente accessibili da strade pubbliche;
 - gli usi per le attività sportive e ricreative, purché sia assicurata l'unitarietà gestionale e strutturale tra queste e le strutture ricettive.

ARTICOLO 82

Art. 82 Condizioni al mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti

1. Il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti è consentito alle condizioni di cui alla Sezione IV della L.R. 65/2015 e s.m.i.
2. Non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso di fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali...), anche se condonati, così come manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri, precari o fatiscenti, comunque autorizzati; tali manufatti potranno eventualmente essere utilizzati a supporto degli spazi di pertinenza mantenendo la stessa funzione, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; i materiali impropri e fatiscenti dovranno in ogni caso essere rimossi e sostituiti con materiali analoghi di buona qualità, senza alcuna alterazione di superficie e/o altezza.
3. Fermo restando l'obbligo di garantire la conservazione dei manufatti di interesse storico-documentale, eventuali rustici minori, stalletti, porcilaie, pollai, forni, pozzi ecc. in muratura

possono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive, ma non possono essere riutilizzati se non come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali.

4. Le unità immobiliari residenziali originate nel complesso edilizio (insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile) devono risultare con una SE media non inferiore a 70 mq.
5. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso a residenza **per il passaggio da superficie accessoria a superficie utile**, non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti **e potranno avere anche una conformazione in parte aperta (ad esempio come portici o tettoie)**. Per ciascuna unità immobiliare devono essere previsti adeguati locali ad uso di rimessa, cantina o deposito e come spazi accessori, per una superficie di almeno 25 mq.; tali locali devono essere obbligatoriamente collocati al piano terreno con accesso diretto all'esterno.
6. Il cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto; ogni progetto di intervento dovrà definire il complesso delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione - comprensive delle modalità dell'approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquami, trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne e aree di parcheggio - che si intendono realizzare, con la specificazione degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. Eventuale nuova viabilità, da ammettersi esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, sarà realizzata con caratteri tipici della maglia podereale.
7. Gli edifici e le unità immobiliari che cambiano destinazione d'uso dovranno essere collegati ad aree di pertinenza corrispondenti alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile, così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i.
8. L'individuazione della pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.
9. Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso complesso rurale, di più unità funzionali, non è ammessa la formazione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto. Per le aree di pertinenza dovranno essere sempre osservate le prescrizioni di cui al successivo art. 85 e dovranno essere realizzati i miglioramenti ambientali complessivi dell'area di pertinenza e dell'insieme delle pertinenze esistenti in essa, di cui all'art. 71, nel caso di recupero di S_{nr} relative la destinazione d'uso residenziale.
10. ~~xxx~~

ARTICOLO 84

Art. 84 Discipline degli interventi riguardanti i caratteri degli edifici

1. Per gli edifici di origine rurale esistenti di valore storico architettonico e documentale, quindi fino alla classe c3, dovranno essere mantenuti e/o ripristinati i caratteri rurali, non ammettendo elementi costruttivi, di arredo o decoro riconducibili a contesti urbani o comunque estranei, anche nelle strutture e nelle aree di pertinenza, così come indicato al

successivo art. 85.

2. Negli interventi di recupero degli edifici c4 e c5, si dovranno eliminare le forme di degrado tipologico esistenti e gli eventuali manufatti incongrui e risanare le forme di alterazione e di inquinamento ambientale presenti. Inoltre devono essere conservati e recuperati gli elementi architettonici qualificanti, degli edifici e degli spazi aperti e il loro uso, le pavimentazioni, i materiali, i manufatti e le tecnologie più tipiche.
3. Negli interventi edilizi di recupero, per tutte le classi, si dovrà comunque prevedere il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali; non sono ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali ed elementi:
 - architravi o archi in cemento a vista nelle aperture;
 - parapetti in cemento armato a vista;
 - intonaci in malta di cemento;
 - persiane in alluminio anodizzato verniciato;
 - avvolgibili e rotolanti;
 - canne fumarie in cemento a vista o materiale analogo;
 - vetri a specchio e materiali metallici riflettenti.

Solo nel caso di edilizia produttiva industriale / artigianale, si potrà procedere al mantenimento o replicazione degli elementi di cui sopra, per la continuità formale degli stessi.

4. Un'unica scala esterna, se consentita dalla categoria di intervento prevista o in sostituzione di corpi scala esterni incongrui, potrà essere realizzata con soluzione architettonica tradizionale a rampa unica appoggiata al fronte dell'edificio, in muratura o secondo la modalità ricorrente per la tipologia e l'epoca di costruzione dell'edificio oggetto di intervento. È comunque da escludere l'utilizzo di gradini rivestiti in marmo.
5. Per gli interventi sulle facciate degli edifici esistenti si deve provvedere ove possibile a riordinare i cavi della rete elettrica e telefonica presenti o previsti; gli sportelli dei contatori devono essere del colore della facciata, in rame, ferro battuto o acciaio corten; le condutture dell'acqua e del gas, di norma, non possono essere posizionate sulla facciata principale e comunque opportunamente occultate.

ARTICOLO 85

Art. 85 Interventi e sistemazioni pertinenziali degli edifici nel territorio rurale

1. Nelle Tavole del P.O., con una linea di colore arancio si individua l'area circostante i fabbricati (area di pertinenza), senza alcun riferimento all'area di pertinenza così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i.. Nelle In tali aree di pertinenza degli edifici nel territorio rurale di cui al presente articolo sono inclusi le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, le ragnaie, gli orti domestici, i cortili, gli spazi di sosta e simili, che siano relativi alle attività agricole o meno. Esse sono le aree già sottratte alla conduzione agricola e che possono essere oggetto di sistemazioni superficiali, tracciamento percorsi, collocazioni di arredi, di manufatti privi di rilevanza urbanistico – edilizia, parcheggi, piscine, ecc.
2. Per gli interventi nelle aree di pertinenza eccedenti la manutenzione è richiesta la redazione di un progetto dettagliato relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico-testuale di tutti gli interventi previsti.
3. Non è consentito intervenire sugli nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti attraverso

l'eliminazione di costruzioni e manufatti tradizionali, anche non più in uso, e la loro trasformazione indistinta con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani, o comunque estranei all'ambiente rurale; le aie lastricate devono essere mantenute in essere, prevedendo, ove necessario, il ripristino delle parti mancanti, attraverso la posa di identico materiale.

4. Negli interventi pertinenziali nel territorio rurale si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - dovranno essere conservati gli elementi di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità podereale, piantate residue, piante arboree e siepi; dovranno in particolare essere salvaguardati gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali giardini e parchi, viali alberati, piante arboree, siepi, aie, muri di contenimento e di recinzione;
 - sono ammessi interventi di riassetto e sistemazione generale dell'area di cui al comma 1, nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde, dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco e specie estranee al contesto rurale locale;
 - nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali, con l'esclusione di mattonelle in cemento, manti bituminosi, mattonelle di asfalto e altri elementi estranei e non consoni al contesto rurale; dovranno in ogni caso essere privilegiati percorsi, sia carrabili che pedonali, non pavimentati, limitando a quanto strettamente necessario agli accessi l'impermeabilizzazione degli spazi; è consentita, solo in prossimità degli edifici, la realizzazione di nuovi lastricati per marciapiedi, ove non esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali di testimonianze simili individuate nella stessa zona, per una profondità massima di 1,20 ml.; le aie lastricate devono essere mantenute in essere, prevedendo - ove necessario - il ripristino delle parti mancanti, attraverso la posa di identico materiale; sono da evitare anche sistemazioni mutate da contesti estranei o urbani (prato all'inglese, lastre di porfido irregolari, elementi autobloccanti in cemento, ecc.);
 - i cavi elettrici e telefonici e qualsiasi altro tipo di conduttura dovranno essere interrati o in traccia nelle murature, evitando in particolare l'attraversamento con linee aeree di strade, cortili e giardini.
5. Nelle aree di pertinenza circostanti i fabbricati è inoltre consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica, garantendo il mantenimento della permeabilità del suolo. Potranno essere valutate localizzazioni esterne all'ambito di immediata prossimità agli edifici, purché lungo la viabilità esistente, quando siano dimostrate come soluzioni migliorative. Al fine di schermare le auto in sosta sono consentiti esclusivamente manufatti privi di rilevanza edilizia . quali ad esempio pergole. Nel caso in cui tali schermature siano utilizzate per il supporto di pannelli fotovoltaici, se non posizionabili nelle coperture degli edifici esistenti e solo fino al raggiungimento complessivo (coperture - schermature) della produzione per autoconsumo, sono ammesse strutture mono - appoggio, purché non riducano le superfici minime permeabili (>25 % della Sf) e non abbiano una dimensione superiore al 20 % della superficie coperta dell'edificio principale. Per le attività di ristorazione e per le attività ricettive, sono ammessi gazebo o tettoie di altezza massima 3,00 ml di grandezza fino al 25 % degli spazi pertinenziali scoperti disponibili e comunque per un massimo di mq 150, nel rispetto dei rapporti di permeabilità vigenti.
6. Eventuali aree destinate a parcheggio, coperte o meno con pergole o tettoie, potranno essere pavimentate esclusivamente con semplice terra battuta o manto di ghiaia pressata o con la tecnica della ghiaia lavata, se utilizzata anche per i percorsi carrabili.
7. Fermo restando il divieto di realizzare recinzioni o partizioni all'interno di un resede in origine unitario, per le recinzioni si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
 - sono consentite recinzioni in rete metallica e paletti di sostegno metallici o in legno, con altezza massima di 2,20 ml. e contestuale messa a dimora di siepi realizzate con specie locali e autoctone o naturalizzate; sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione di quelle preesistenti;
 - per gli ingressi è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per caratteristiche tecniche, dimensioni e tipo, il loro ruolo e la funzione da assolvere.
8. Negli Interventi e sistemazioni pertinenziali degli edifici nel territorio rurale, è ammessa la realizzazione di giardini pubblici, d'interesse pubblico o botanici, solo se convenzionati con il Comune per la loro fruizione collettiva.
9. Nelle aree di pertinenza i fabbricati a destinazione non rurale (industriale e artigianale, commerciale, turistico ricettiva, ecc.), sono ammesse sistemazioni esterne superficiali per la creazione di piazzali, piattaforme, ecc., purché funzionali a tali diverse destinazioni d'uso. In tali aree sono ammesse la realizzazione di tettoie per il supporto in copertura di pannelli fotovoltaici, se non posizionabili nelle coperture degli edifici produttivi esistenti e solo fino al raggiungimento complessivo (coperture – tettoie) della produzione per autoconsumo.
10. Per il sostegno di pannelli fotovoltaici, sono ammesse tettoie fotovoltaiche solo alle condizioni di cui all'art. 65 delle presenti norme e secondo i parametri del precedente comma 6.

ARTICOLO 86

Art. 86 Disciplina dei locali pertinenziali interrati e seminterrati

1. La realizzazione di nuovi locali interrati pertinenziali degli edifici di abitazione nel territorio rurale è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni, tra loro non cumulabili:
- la realizzazione di cantine e locali interrati o seminterrati, non destinati alla presenza continuativa di persone e con altezza interna netta (Hin) non superiore a 2,40 ml. - comunque non destinate ad autorimesse pertinenziali - è consentita entro la Superficie Coperta dell'edificio, esclusi porticati, pergolati ed altri manufatti secondari addossati e non inclusi nel corpo principale, incrementabile fino ad un massimo del 30% di tale superficie e solo dopo il suo esaurimento; l'eventuale scannafosso non potrà essere accessibile dall'interno del fabbricato e non verrà computato nella percentuale di cui sopra;
 - la realizzazione di un locale interrato in adiacenza all'edificio esistente o ad una distanza non superiore a 10 ml di una superficie edificabile massima al 30% della superficie coperta dell'edificio principale esistente;
 - la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate alle condizioni di cui al successivo comma.

L'accesso esterno al piano seminterrato è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la modifica del profilo originario del suolo o la realizzazione di rampe, ovvero in presenza di terrapieni, salti di quota e dislivelli esistenti, comportanti solo minime alterazioni della morfologia dei luoghi.

E' possibile la destinazione in tutto o in parte ad autorimessa dei piani seminterrati solo nel caso in cui il percorso di accesso all'autorimessa, anche in rampa, non necessiti di movimenti di terra significativi, cioè superiori a 1,00 ml e che, a causa di eventuali dislivelli dei vari punti della quota originaria dello stato dei luoghi, la scarpata interessata da tale dislivello abbia inclinazione

superiore a 45°.

2. Nel territorio rurale non si applicano i disposti del Titolo III della legge 24 marzo 1989 n. 122 e s.m.i., che sono riferiti esclusivamente ai centri abitati;
3. È ammessa la realizzazione di volumi tecnici completamente interrati delle dimensioni strettamente necessarie a contenere ed a consentire l'accesso delle apparecchiature e degli impianti tecnologici ed è altresì consentita la realizzazione di cisterne interrate per la raccolta di acque meteoriche. La realizzazione dei volumi tecnici non può comportare in nessun caso la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione della morfologia e del profilo dei terreni.

ARTICOLO 87

Art. 87 Impianti sportivi pertinenziali (piscine e campi da tennis)

1. Nel territorio rurale, con l'esclusione delle aree di notevole interesse pubblico soggette a vincolo paesaggistico (ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs 42/2006), ricadenti nel sub sistema delle Crete, è consentita esclusivamente la realizzazione di piscine pertinenziali a residenze o strutture ricettive, in modo completamente interrato, ove sia dimostrato un approvvigionamento sufficiente e continuo dell'acqua necessaria, senza carico per l'acquedotto pubblico. Non è ammessa la realizzazione di più di una piscina per ogni edificio o complesso edilizio a carattere unitario, indipendentemente dalla pluralità degli usi ospitati nell'edificio o complesso edilizio o delle unità immobiliari in essi esistenti o derivanti da eventuale frazionamento. Per gli agriturismi sono sempre ammesse le piscine all'interno dei volumi esistenti, realizzate con al massimo due pareti vetrate nel caso che la classe di valore attribuita consenta interventi di modifica delle facciate.

1.bis – Nelle zone di esclusione di cui al comma precedente sono ammesse la realizzazione di bio-piscine, salvo acquisizione parere favorevole della AUSL competente. Nelle more della approvazione di apposito regolamento comunale tali piscine dovranno :

- essere costituite da due separate aree, una per la balneazione, l'altra per la rigenerazione delle acque;
 - essere riempite esclusivamente da acque provenienti da pozzi, sorgenti, o da acque superficiali, esenti da germi nocivi alla salute umana e sottoposte a preventiva filtrazione;
 - prevedere sistemi di depurazione delle acque senza l'uso di prodotti chimici e/o macchinari di igienizzazione delle acque, ma esclusivamente con sistemi naturali quali fitodepurazione a opera di piante acquatiche;
 - essere delimitate da sponde costituite da materiali e/o elementi naturali, di forma curvilinea ma non polilobata;
 - essere privi di marciapiedi di contorno o solarium a servizio;
 - prevedere rivestimenti con materiali naturali del fondo, eventualmente sovrapposti a strati di materiali artificiali impermeabilizzanti;
 - essere privi di insediamenti animali (pesci o anfibi);
 - rispettare i parametri dimensionali di cui al successivo comma 3.
2. La realizzazione di piscine pertinenziali dovrà essere sempre adeguatamente verificata sotto il profilo paesaggistico rispetto ai valori, agli obiettivi ed ai contenuti del P.I.T./P.P.R. ed inoltre:
 - a) la loro progettazione dovrà garantire l'inserimento adeguato nel paesaggio, con le minori alterazioni possibili dei caratteri dell'insediamento e del contesto rurale, rispettando l'orografia e la morfologia del terreno ed i segni della tessitura agraria;
 - b) la valutazione della loro compatibilità dovrà essere resa possibile attraverso la presentazione di una documentazione grafica e fotografica adeguata, tesa ad illustrare

l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico - territoriale; dovranno essere puntualmente descritte le trasformazioni previste e le azioni per favorire l'attenuazione della loro presenza nel paesaggio, oltre ad una puntuale e dettagliata descrizione di tutti i materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali esistenti e che si intendono realizzare (muri di contenimento, ciglionamenti, allineamenti, filari, alberature, siepi, ecc.).

3. La costruzione delle piscine, comunque interrate laddove realizzabili, dovrà obbedire alle seguenti disposizioni:
 - la piscina dovrà essere localizzata in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza e comunque a distanza non superiore a 50 ml., mentre solo nel caso che si dimostri il miglioramento del suo inserimento ambientale e paesaggistico, potrà essere ammessa una distanza maggiore;
 - la vasca della piscina a servizio delle strutture residenziali potrà avere dimensioni d'ingombro massime pari a 100 mq e di 130 mq per le strutture agrituristiche fino a sei camere;
 - per le strutture agrituristiche con più di sei camere e per le strutture turistico-ricettive la superficie delle piscine potrà raggiungere una superficie di 200 mq.; in questi casi si potrà anche prevedere una piscina in aggiunta o in collegamento con una superficie massima di 20 mq e profondità massima di 0,80 ml;
 - la forma della piscina dovrà essere in armonia con il contesto; la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare, mentre altre forme sono consentite allo scopo esclusivo di meglio adeguarsi alle caratteristiche del sito per minimizzare i movimenti di terra; le piscine dovranno pertanto mantenere il migliore rapporto con l'andamento del terreno e in nessun punto il bordo della piscina dovrà discostarsi di oltre 0,50 ml dalla quota originale del terreno; sono pertanto ammesse le piscine a sfioro;
 - il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità neutre congrue all'ambiente, nei colori della sabbia o nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia, escludendo comunque il colore azzurro ed i materiali riflettenti; sono altresì ammessi rivestimenti lapidei o rivestimenti con le relative colorazioni nei toni di grigio, fino al nero;
 - per le piscine a servizio delle residenze eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,50 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 3,00 ml.; nel caso di piscine a servizio di strutture agrituristiche o turistico-ricettive la profondità di uno dei lati minori potrà superare i 3,00 ml ed essere proporzionata al numero dei posti letto disponibili e valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi;
 - per la realizzazione dei servizi collegati devono essere recuperati le strutture esistenti ed il vano tecnico, se di nuova realizzazione, dovrà essere interamente interrato; è comunque esclusa la possibilità di realizzazione di accessi mediante percorsi in trincea;
 - non è consentita la recinzione degli impianti, relativamente l'area di balneazione, fatto salvo il rispetto della normativa vigente nel caso di piscine a servizio di strutture agrituristiche o turistico-ricettive, mentre è sempre consentito l'impianto di specie arbustive, scelte tra quelle tipiche, di cui al successivo art. 89, per limitare gli spazi di pertinenza delle piscine.
4. In coerenza agli obiettivi di valorizzazione del PS, esclusivamente nel sub sistema della pianura bonificata e ad al di fuori delle aree di pertinenza dei BSA, sono ammesse anche le piscine prefabbricate, totalmente o parzialmente fuori terra, che potranno avere superficie max. della vasca di 40 mq ed una h. max. fuori terra di 1,20 ml, da realizzarsi comunque con l'obbligo di raccordarsi alla quota del terreno esistente attraverso apposti rinfianchi o con altra struttura di mascheramento e/o mitigazione visiva.
5. Nel territorio rurale la realizzazione di campi da tennis è consentita solo al servizio di strutture agrituristiche e/o con destinazione d'uso turistico - ricettiva. La realizzazione dovrà comunque essere adeguatamente verificata sotto il profilo paesaggistico rispetto ai valori, agli obiettivi ed ai contenuti della scheda di paesaggio n. 19 del PIT. La fattibilità e la sostenibilità degli interventi dovrà inoltre essere verificata rispetto ai requisiti di cui alle direttive dell'art. 21 in ragione della funzionalità strategica e alle condizioni di cui all'art. 24 e 23 del PIT. La loro

realizzazione è comunque esclusa nelle aree soggette a vincolo paesaggistico e nel Sub sistema delle Crete.

6. I nuovi campi da tennis devono essere realizzati con superfici permeabili, in terra battuta o in erba, evitando l'impiego di cemento superficiale e di materiali sintetici. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 3,00 ml sui lati lunghi e di 4,50 ml sui lati corti. In ogni caso i campi dovranno essere opportunamente schermati con specie arboree ed arbustive, a impianto irregolare, in accordo con l'ambiente circostante e con specie compatibili con il paesaggio.
7. Non sono in nessun caso consentiti nuovi volumi di servizio come bagni, servizi igienici e spogliatoi.

ARTICOLO 89

Art. 89 Formazioni vegetali e specie tipiche nel territorio rurale

1. A garanzia di un corretto inserimento paesistico, negli interventi consentiti dal presente P.O. si farà riferimento alle formazioni vegetali della tradizione rurale, privilegiando il ricorso a specie tipiche di percorsi e delimitazioni poderali. La scelta delle specie dovrà comunque essere sempre orientata dalla peculiarità del contesto, dalle condizioni microclimatiche e dalle capacità manutentive.
2. Sono specie tipiche delle aree di pertinenza di aggregati e beni storico architettonici del territorio rurale il Leccio e il Tiglio ed inoltre il Platano, il Bagolaro e gli Aceri ornamentali ed altre specie quali peri e ciliegi ornamentali.
3. Sono tipiche le seguenti specie arboree : acero campestre (*Acer campestre*), acero minore (*Acer monspessulanum*), carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), cerro (*Quercus cerris*), roverella (*Quercus pubescens*), leccio (*Quercus ilex*), cipresso (*Cupressus sempervirens*), gelso (*Morus nigra*), noce (*Juglans regia*), olivo (*Olea europea*), olmo (*Ulmus minor*), orniello (*Fraxinus ornus*), salice (*Salix viminalis*, *Salix caprea*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*), pioppo bianco (*Populus alba*), pioppo nero (*Populus nigra*), robinia (*Robinia pseudoacacia*), ontano nero (*Alnus glutinosa*) e ontano napoletano (*Alnus cordata*). È comunque da escludere l'impiego di *Ailanthus altissima*.
4. Sono specie autoctone o tipiche per siepi arboreo-arbustive: prugnolo (*Prunus spinosa*), biancospino (*Crataegus monogyna*), ligustro (*Ligustrum vulgare*), viburno (*Viburnum lantana*), alloro (*Laurus nobilis*), fusaggine (*Euonymus europaeus*), piracanta (*Pyracantha coccinea*) e mirto (*Myrtus communis*) anche in consociazione con olmo (*Ulmus minor*). Per le siepi è comunque da escludere l'impianto di specie quali *Prunus laurocerasus*, *Cupressus leylandi*, *Pyttosporum spp.*
5. Sono sottoposti a tutela in tutto il territorio comunale, le piante forestali isolate, a gruppi o a filari non ricompresi nei boschi ed al di fuori dei centri urbani, costituiti da uno o più specie di quelle di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 e di diametro superiore i 20 cm. Non è ammissibile l'eliminazione di arbusteti o cespuglieti e forme vegetazionali minori se non per indispensabili e comprovati motivi (ad esempio quando siano posizionati lungo strada e possano costituire luogo di ricovero per animali nocivi come ungolati) e solo a fronte di autorizzazione comunale assoggettata a interventi compensativi.
6. Sono sottoposti a tutela in tutto il territorio comunale, le piante forestali isolate, a gruppi, a filari o costituenti siepi, non ricomprese nei boschi, che rivestono carattere di monumentalità, eccezionalità o peculiarità (determinabile in base a specie, età e dimensione della pianta o particolare ubicazione), dotate delle seguenti caratteristiche:
 - a) diametro maggiore di 40 centimetri per:

Quercus sp. pl. Querce
Fagus sylvatica L. faggio *Acer sp.pl.*
aceri Tilia sp.pl. tigli *Ulmus sp.pl.*
olmi
Fraxinus excelsior L. frassino
maggiore Pinus pinea L. pino
domestico Castanea sativa Mill.
Castagno

- b) diametro maggiore di 30 centimetri per:
Cupressus sempervirens L. cipresso comune
- c) diametro maggiore di 10 centimetri per:
Taxus baccata L. tasso.

Sono altresì tutelate le singole piante, siepi, filari o altre formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densità o la copertura del suolo del bosco, specificamente individuate, per tipologia e localizzazione, ~~dalla comunità montana~~ dagli enti competenti e dalla Provincia.

7. ~~I raggruppamenti vegetali~~ Le piante isolate o raggruppate di specie esotiche o comunque improprie, dovranno essere oggetto di piani o progetti di rinaturalizzazione, per la loro graduale sostituzione con la componente autoctona, nel caso di interventi relativi le sistemazioni esterne degli edifici.
8. Gli interventi per valorizzare le funzioni ricreative e sociali delle aree boscate sono ammessi e favoriti, purché le opere non incidano negativamente sul territorio e non si danneggino alberi monumentali, habitat o specie prioritarie, ai sensi della Direttiva habitat 92/43 e della LRT 56/2000 e non comportino disturbo per le specie, animali o vegetali, presenti e tutelate.
9. Nelle aree boscate in località il Cerro in frazione Acquaviva nella disponibilità del Comune, è ammessa la collocazione di più manufatti in legno o altri materiali adatti al contesto, per una SUL massima complessiva di 250 mq e h max. 3,00 ml, funzionali allo svolgimento di attività ludico - didattiche - ricreative, solo da parte pubblica o soggetti d'interesse pubblico nello svolgimento delle loro funzioni, attraverso apposita convenzione, che indichi le quantità ammesse e gli usi consentiti allo scopo di potenziare la fruizione e la tutela delle aree boscate. Tali collocazioni:
- nel caso di decadenza o revoca dei comodati d'uso a favore del Comune e/o nel caso di cessazione della cadenza annuale della manifestazione cui fanno riferimento, dovranno essere rimosse, non avendo carattere di permanenza;
 - non dovranno modificare la vegetazione forestale né incidere in maniera significativa sul consumo di suolo.
 - per localizzazione e perimetrazione dell'area d'intervento, dovranno avvenire in accordo con la Soprintendenza e comunque dovrà essere in zona di margine del bosco;
 - per tipologia e materiali dei manufatti, dovranno essere in linea con i caratteri dell'area e perseguire obiettivi di qualità;
 - i 250 mq di SE complessiva massima ammissibile potranno essere collocati esclusivamente attraverso più manufatti di SE non superiore i 100 mq ciascuno
 - dovranno essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un archeologo, relativamente ai lavori di movimentazione terra;
 - dovranno risultare coerenti con gli obiettivi di gestione delle Discipline del Piano di gestione del rischio alluvioni PGRA;
 - dovranno garantire il mantenimento dei valori paesaggistici dei luoghi anche tramite l'uso di soluzioni formali, materiali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico;

- dovranno essere limitate alla sola porzione di terreno già utilizzata per gli stessi scopi evitando opere di impermeabilizzazione dei suoli e realizzazione di zone a parcheggio a specifica e permanente destinazione, conservando la massima naturalità dei luoghi;
 - non dovranno interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.
10. Per quanto non specificato o in eventuale contrasto, vale tutto quanto disposto dagli artt. 55 e 56 della L.R. 39 / '00 e del DPGR 48/R/03 e dalla LR 30/'15.

ARTICOLO 90

Art. 90 Previsioni quinquennali del Piano Operativo

1. Le previsioni quinquennali del Piano Operativo sono indicate nelle tavole del P.O. con un perimetro tratteggiato di colore blu per gli Interventi Convenzionati (IC) e di colore viola per i Piani Attuativi e disciplinate nell'Allegato 1 – Le aree di trasformazione delle presenti Norme.

2. Ogni intervento di trasformazione degli assetti insediativi previsto dal presente P.O. è definito da una scheda normativa nell'Allegato 1 – Aree di trasformazione, delle presenti Norme. Le disposizioni quantitative e le disposizioni sulle aree o opere da cedere contenute nelle schede hanno valore prescrittivo.

La parte grafica di tali Schede, hanno invece valore indicativo. Soluzioni diverse nella distribuzione delle aree d'uso, delle aree a standards, della rete distributiva e delle eventuali fasce di mitigazione in esse indicate, possono essere proposte ed approvate se ne venga accertata dalla Amministrazione Comunale la valenza equivalente o migliorativa dal punto di vista funzionale, qualitativo o degli impatti.

3. Le opere di urbanizzazione primaria previste all'interno delle aree di trasformazione (PA o IC) non possono essere trasferite o monetizzate e la loro realizzazione, da attuarsi in conformità e con le procedure previste dalla normativa vigente e la successiva cessione all'Amministrazione Comunale, sono a totale carico dei privati proponenti che possono scomputare i relativi oneri dal pagamento delle quote di urbanizzazione primaria e secondaria a loro carico fino alla concorrenza dell'importo delle opere eseguite. La convenzione può stabilire quali siano le opere di urbanizzazione primaria che non vengono cedute, ma di cui sia garantito l'uso pubblico, con impegno dei privati alla gestione ed alla manutenzione delle stesse.

4. Le tavole del P.O. identificano con la sigla PAV anche le aree di trasformazione oggetto di interventi convenzionati o piani attuativi vigenti o approvati per i quali si rimanda alle previsioni contenute negli atti comunali convenzionati, entro i relativi termini di efficacia. Le tavole del P.O. identificano altresì con la sigla PAC le aree di trasformazione che sono state oggetto di piani attuativi convenzionati, per i quali sono scaduti i termini di efficacia, ma che per il fatto di aver già viste completate e cedute le opere di urbanizzazione convenzionate, possono essere portati a termine nei modi e nelle quantità previste dagli stessi piani.

ARTICOLO 92

Art. 92 Disposizioni per la qualità degli insediamenti

1. Tutti gli interventi edilizi ed urbanistici, diretti e indiretti, in tutti gli ambiti urbanizzati come definiti dal P.O. e per quelli sottoposti a piano di Recupero nel territorio agricolo, devono perseguire la realizzazione di assetti compatibili nell'uso delle risorse e appropriati sotto il profilo formale e funzionale. E' per questo richiesto che i progetti documentino esaurientemente lo stato dei luoghi e delle risorse, realizzando il più

alto grado possibile di contestualizzazione degli stessi e di coerenza con i parametri per la qualità degli insediamenti definiti nel presente articolo, sulla base dei quali dovranno essere valutati.

2. In aggiunta ai tradizionali parametri edilizi e urbanistici, definiti e prescritti dalle presenti norme, i parametri di carattere qualitativo, che devono essere valutati negli interventi di trasformazione sono:

a) qualità urbanistica, rappresentata dalla qualità dell'impianto urbano proposto e delle relazioni tra il medesimo e la struttura dell'ambito nella quale l'intervento si inserisce o si relaziona;

b) qualità infrastrutturale, rappresentata dalla qualità (caratteristiche e corredo delle strade, tipologia delle altre reti) e dall'efficienza (sezioni, pendenza, dispositivi per la mitigazione degli effetti del traffico per le strade, distribuzione e dotazione di parcheggi, capacità e prestazioni delle altre reti) delle infrastrutture che servono l'area o che ci si propone di realizzare a servizio dell'area medesima o dell'intorno;

c) qualità degli spazi pubblici e di uso collettivo, rappresentata dalla qualità degli spazi pubblici (le modalità di sistemazione, nonché le prestazioni ambientali, sociali e formali che tali spazi sono chiamati ad assolvere) di cui la proposta prevede la realizzazione e delle loro relazioni con il tessuto nel quale si inseriscono;

d) qualità architettonica, rappresentata dalla cura e completezza degli elaborati presentati, dal processo seguito per la progettazione degli edifici e degli spazi aperti, dalle tecniche costruttive e dai materiali proposti, dalla coerenza intrinseca al progetto e quella con il contesto dell'intervento;

e) qualità ecologica e sostenibilità, rappresentata dal livello di rispondenza agli indirizzi in materia di edilizia sostenibile di cui al presente titolo;

f) qualità ambientale, rappresentata dal livello degli interventi espressamente finalizzati all'eliminazione di situazioni di degrado ambientale o paesaggistico che la proposta prevede di realizzare e dal rispetto delle stesse condizioni ambientali date dal contesto (l'andamento dei suoli, la funzionalità del reticolo idraulico superficiale, la presenza di vegetazione non colturale e di connettività ecologica, ecc.). Andranno inoltre rispettati i "criteri Ambientali Minimi" di cui al DA 11.10.2017.

3. Nei casi di progetti innovativi dal punto di vista formale e/o tecnologico, organicamente orientati verso l'architettura contemporanea, la valutazione di compatibilità con il contesto di riferimento dovrà essere effettuata dalla Commissione Urbanistica, con parere vincolante.

4. Per gli interventi relativi a nuove urbanizzazioni e di nuova edificazione, sia pubblici che privati e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente il P.O. prescrive il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. In particolare, in corrispondenza di tutti i lavori di manutenzione straordinaria che di norma vengono effettuati con appalti, si prescrive:

- garanzia della continuità planimetrica dei percorsi pedonali su tutte le strade di proprietà comunale;

- collegamenti con i percorsi paralleli o adiacenti separati dalla carreggiata stradale, per mezzo di attraversamenti pedonali complanari o, in alternativa, raccordati mediante raccordi altimetrici;

- allargamento dei marciapiedi fino alla larghezza minima di 1,50 m, al lordo dei manufatti da cui non si possa prescindere la presenza, ogni volta che la modifica non si riveli incompatibile con le esigenze della circolazione veicolare;

- spostamento dei pali della pubblica illuminazione al fine di garantire una larghezza minima netta per il transito dei pedoni di 0,90 m;

- spostamento e/o modifica di ogni altro manufatto in elevazione presente sugli spazi pedonali al fine di garantire la larghezza minima di transito (0,90 m);

- eliminazione di ogni discontinuità altimetrica all'interno dei percorsi pedonali dovute sia a lapidi o chiusini di manufatti interrati o ad interazioni con strutture di proprietà pubbliche o private adiacenti;
- realizzazione di raccordi altimetrici per garantire la continuità dei percorsi in corrispondenza dei passaggi pedonali;
- stesa di manti di usura o posa di pavimentazioni, al fine di assicurare la massima regolarità del piano di calpestio.

5. Gli interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione sono soggetti:

a) all'adozione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei consumi idrici ed al risparmio di acqua potabile, attraverso:

- la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; - la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi al di sotto della sede stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. La quantità di acqua, che tali cisterne dovranno raccogliere, dipenderà dalla massima superficie coperta dei fabbricati da realizzarsi nell'intero comparto e non dovrà essere inferiore a 50 litri/mq. - il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, secondo i criteri definiti nella normativa tecnica vigente; - l'utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni. **Nel rispetto di tali prescrizioni, in caso di uso industriale, la raccolta potrà avvenire anche con laghetti posti nelle aree verdi di cui al precedente art. 65, senza diminuzione degli stessi nel conteggio del relativo standards.**

b) a perseguire il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee, attraverso:

- l'allacciamento alla fognatura comunale e la dismissione delle vecchie fosse settiche non più previste dalle normative vigenti; - in caso di impossibilità di allacciamento alla fognatura comunale provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di depurazione, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui al fine di consentire l'accumulo e il riutilizzo di acque meteoriche e, laddove esistano spazi adeguati, al ricorso a sistemi di fitodepurazione; - la realizzazione di un sistema di allontanamento, che preveda il convogliamento degli scarichi in reticoli idrografici esistenti di sufficiente dimensione verificata attraverso apposita relazione tecnica allegata al progetto; - nel caso in cui non sia possibile realizzare un allontanamento come al punto precedente potranno essere adottati idonei sistemi di trattamento alternativi compatibili con le caratteristiche di vulnerabilità dei terreni; - i sistemi di trattamento dei reflui dovranno obbligatoriamente riferirsi ai "trattamenti appropriati" individuati dal DPGRT 46 / R / 2008.

c) a potenziare le aree verdi permeabili e le biomasse vegetali, capaci di assorbire una quota degli inquinanti in atmosfera, favorendo la riduzione delle concentrazioni, attraverso:

- l'incremento delle fasce alberate, delle formazioni vegetazionali dense e delle barriere vegetali, con funzione di fonoassorbimento e di abbassamento delle concentrazioni degli inquinanti fisici e chimici; - la riduzione della temperatura e dell'aridità dell'aria (effetto "isola di calore urbano"), attraverso la riduzione dell'impermeabilizzazione, il riequilibrio e il ristabilimento degli scambi fisico-biologici tra terreno, acqua ed atmosfera.

d) a perseguire il contenimento dei consumi energetici, sia attraverso una riduzione dei consumi, che attraverso l'impiego di fonti rinnovabili. In particolare:

- per i nuovi edifici dovrà essere privilegiato l'impiego di tecnologie bioclimatiche e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica, geotermica e quella derivante da biomasse, che dovranno risultare integrate con le architetture di progetto. - per i nuovi edifici o le

ristrutturazioni urbanistiche vige l'obbligo di installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici (L.R. 39/2005, art. 23), che dovranno risultare integrati con le architetture di progetto. - nei condomini è da incentivare l'uso di caldaie centralizzate ad alta efficienza in sostituzione delle caldaie singole.

e) a predisporre una rete di illuminazione che tuteli tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi luminosi al fine di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio. In particolare:

- dove tecnicamente possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica illuminazione dotati di celle fotovoltaiche e di sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso; - dovrà essere assicurata la massima sicurezza sulla rete della viabilità principale, specie negli attraversamenti dei centri urbani.

f) a rispettare le distanze minime dagli elettrodotti, dalle antenne per la telecomunicazione e delle stazioni radio base per l'edificazione di fabbricati adibibili a funzioni abitative, prevedendo:

- l'eventuale trasferimento in luoghi idonei dei tracciati degli elettrodotti se in prossimità di insediamenti; - l'eventuale trasferimento delle attività, attualmente presenti, che comportino lunghi tempi d'esposizione ai campi elettromagnetici.

g) a rispettare i valori limite in riferimento al Piano di classificazione acustica del territorio comunale, prevedendo che nei casi di trasformazioni di manufatti edilizi esistenti adibiti ad utilizzazioni non conformi alla classe acustica, o che comunque non garantiscono il rispetto di tali valori limite, l'adozione di ogni provvedimento tecnico e gestionale idoneo a contenere i livelli di inquinamento acustico, quali la riduzione della velocità dei veicoli, l'impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti, l'insonorizzazione delle sorgenti di rumore, la messa in opera di barriere acustiche.

6. Nei casi di interventi sottoposti a piani attuativi o ad intervento diretto o convenzionato:

- gli interventi dovranno contribuire il più possibile alla costituzione o al rafforzamento del verde urbano e del verde di connettività urbana; - gli interventi dovranno concorrere alla qualificazione del suolo pubblico sia con la realizzazione di aree di verde attrezzato ma anche, ogni qual volta fosse possibile, con elementi verdi quali: - filari alberati di nuovo impianto o di riqualificazione delle viabilità, semplici o plurimi, disposti parallelamente alla carreggiata. Nelle aree con larghezza inferiore a 6,00 m dovrà essere impiantato un solo filare di alberi; nelle aree con larghezza uguale o superiore a 6,00 m. potranno essere impiantati più filari paralleli, fino a configurare una fascia verde. Le specie utilizzate dovranno essere di alto fusto, caducifoglie e con radici profonde; - fasce verdi a protezione dei nuovi insediamenti. Per fascia o barriera verde si intende una fascia mista, o arborata ad alta densità di impianto, in grado di assorbire polveri, fumi e rumori e di costituire ostacolo visuale. La loro realizzazione dovrà essere composta da specie arboree ed arbustive resistenti alle emissioni inquinanti, mentre lo spessore minimo delle barriere non potrà essere inferiore a 10,00 m. Al loro interno è consentita la costruzione di percorsi pedonali e/o ciclabili. Per favorire l'abbattimento degli inquinamenti, le barriere verdi potranno essere impiantate su rilevati artificiali di terra: - nei lotti privati oggetto di nuova edificazione, dovrà essere prevista la piantumazione di alberi d'alto fusto nella misura di 1 alb./100 mq di SE, a compensazione delle emissioni di CO₂; - laddove previsto, il sistema della mobilità veicolare deve essere, quanto più possibile, integrato con percorsi pedonali e ciclabili, atti a consentire e favorire ulteriori modalità di spostamento; il sistema della sosta deve essere articolato e distribuito in modo capillare all'interno delle aree residenziali ed in particolare a servizio degli spazi pubblici e a ridosso dei tessuti urbani di più vecchio impianto.

7. Al fine di garantire adeguati livelli di tutela ambientale i progetti per le Aree di Trasformazione attraverso la redazione dei Piani Attuativi e/o dei Permessi di costruire dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- prevedere spazi permeabili in aggiunta a quelli minimi di legge, cioè superiori al 25% della Superficie Fondiaria; - prevedere per gli spazi carrabili impermeabili sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia; - limitare le aree impermeabilizzate e la viabilità di servizio ai nuovi insediamenti; - privilegiare pavimentazioni idonee alla crescita di tappeti erbosi per gli spazi pubblici e privati destinati a piazzali, a parcheggi, alla viabilità pedonale e ciclabile; - prevedere tipologie edilizie rispondenti all'obiettivo di limitare l'incremento di consumo di suolo e di superfici impermeabilizzate, assicurando comunque adeguate prestazioni in termini di privacy e di disponibilità di spazi aperti di uso individuale quale parte integrante dell'alloggio; - adottare soluzioni tecniche per il recupero delle acque meteoriche e l'utilizzo delle acque di riciclo; - adottare sistemi di climatizzazione passivi e attivi a basso impatto ambientale; 98 - adottare sistemi di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili; - adottare una corretta esposizione degli edifici.

8. Fermo restando quanto previsto in relazione a specifiche Aree di Trasformazione sono in ogni caso prescritte:

- la verifica della capacità di carico della rete di collettamento e depurazione con eventuale conseguente potenziamento del sistema di trattamento e smaltimento dei reflui; - la verifica della capacità della rete dell'acquedotto con eventuali conseguenti interventi di rinnovo della stessa.

9. Il Comune, in attuazione delle Norme di cui al presente articolo, mediante apposito Regolamento comunale definisce:

- il sistema di valutazione e di attribuzione dei punteggi per l'accesso agli incentivi economici ed urbanistici di cui all'art. 5; - il procedimento di controllo e verifica dei requisiti; - la modalità per la certificazione e la durata della garanzia fideiussoria di cui all'art. 221 della LR 65/2014; - le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti. Il Regolamento comunale dovrà altresì regolare l'impiego di materiali appropriati e sostenibili per le persone o per l'ambiente, anche in riferimento al proprio ciclo di vita e dovrà contenere indicazioni relativamente alle corrispondenti tecniche costruttive.